

Corso di  
*“Legislazione per i Beni Culturali”*

Dott.ssa Paola Refice

A.A. 2009-2010

Dispense di Legislazione Pre-Unitaria

*a cura di Enrico Carboni*

## Roma e Stato Pontificio

Le prime leggi emanate a tutela delle opere d'arte nascono a Roma prima della fine del XV secolo. Queste norme segnalano un'interesse e una sensibilità crescente nei riguardi di opere di architettura e di beni provenienti da scavi archeologici. A Roma, infatti, vista la straordinaria quantità di siti archeologici, si cercava di vietare le operazioni di scavo non controllate e precedentemente accordate, punendo severamente coloro i quali trasgredivano a questa regola.

Molto importante era anche il divieto di espoliamento dei monumenti romani antichi, allo scopo di abolire una pratica fin troppo esercitata (già prima del XV secolo) che, giustificata dal risparmio di materiale costruttivo e decorativo, cambiò nel tempo il volto dell'intera città. Un esempio di queste espoliamenti ancora oggi visibile è il caso del Colosseo che fu depredata, fortunatamente solo in parte, di pietre e decorazioni usate per nuove costruzioni.

Proprio negli anni in cui si cerca di ricostruire la potenza e la gloria del passato, anche in termini di rinascita e riforma della Chiesa quattrocentesca, nacquero una lunga serie di bandi e norme emessi dai pontefici atti a frenare la dispersione e la distruzione del patrimonio.<sup>1</sup>

Nello stato della chiesa i provvedimenti per la tutela dei Beni iniziarono con Pio II il quale attraverso una bolla del 28 aprile 1462 istituì il divieto di demolizione e distruzione dei monumenti antichi e dei ruderi, che rinsaldò l'importanza della bolla *Etsi de cunctarum* emanata dal papa Martino V che definì come sacrileghe le devastazioni degli antichi edifici.

Tuttavia la normativa trovò reale applicazione ed osservanza solo nel momento in cui venne nominato un tecnico esperto che aveva il compito di coadiuvare il lavoro del legislatore. Leone X, infatti, nel 1515 nominò Raffaello Sanzio come "Ispettore generale delle Belle Arti". Da allora altri scultori, pittori, eruditi e archeologi si succedettero nella carica.

Molto significativa e importante nell'illustrare lo stato delle antichità romane è la lettera scritta da Raffaello a Papa Leone X.

### *Lettera di Raffaello a Papa Leone X*

*Sono molti, padre beatissimo, che misurando col loro debile giudizio le grandissime cose che delli romani, circa l'arme, e della città di Roma, circa 'l mirabile artificio, ricchezze, ornamenti e grandezza delli edificii si scrivono, più presto estimano quelle fabulose, che vere. Ma altramente a me sole avvenire e avviene Perché, considerando dalle reliquie che ancor si veggono per le ruine di Roma la divinitade di quelli animi antichi, non estimo for di ragione credere che molte cose di quelle che a noi paiono impossibili, che ad essi erano facilissime. Onde, essendo io stato assai studioso di queste tali antiquitati, e avendo posto non piccola cura in cercarle minutamente e in misurarle con diligenza, e leggendo di continuo li buoni auctori e conferendo l'opere con le loro scripture, penso aver conseguito qualche notizia di quell'antiqua architectura. Il che in un punto mi dà grandissimo piacere, per la cognizione di tanto eccellente cosa, e grandissimo dolore, vedendo quasi il cadavero di quest'alma nobile cittate, che è stata regina del mondo, così miseramente lacerato. Onde, se ad ognuno è debita la pietade verso li parenti e la patria, mi tengo obbligato di exponere tutte le mie piccole forze acioché più che si può resti viva qualche poco di imagine e quasi un'ombra di questa, che in vero è patria universale di tutti i Christiani, e per un tempo è stata nobile e potente, che già cominciavano gli huomini a credere che essa sola sotto il cielo fosse sopra la fortuna e, contra 'l corso naturale, exempta dalla morte et per durare perpetuamente. Onde parve che 'l tempo, come invidioso della gloria delli mortali non confidatosi pienamente delle sue forze sole, si accordasse con la fortuna et con li profani et scelerati barbari, li quali alla edace lima e venenoso morso di quello aggiunsero l'empio furore del ferro e del fuoco; onde quelle famose opere, che oggidì più che mai sarebbero florenti e belle. furono dalla scelerata rabbia e crudel impeto di malvagi uomini, anzi fere*

---

1 S.Condemi, La salvaguardia dei BB.CC., pag. 15-16

arse e distrutte; ma non però tanto che non vi restasse quasi la macchina del tutto, ma senza ornamenti. et per dir così l'ossa del corpo senza carne. Ma perché ci doleremo noi de' gotti, de' vandali e d'altri perfidi inimici del nome latino, se quelli che, come padri e tutori, dovevano difendere queste povere reliquie di Roma, essi medesimi hanno atteso con ogni studio lungamente a distruggerle e a spegnerle? Quanti pontefici, padre santo, quali avevano il medesimo officio che ha Vostra Santità, ma non già il medesimo sapere, né 'l medesimo valore e grandezza d'animo, quanti, dico, pontefici hanno permesso le ruine e disfacimenti delli templi antichi, delle statue, delli archi e altri edificii, gloria delli lor fondatori? Quanti hanno comportato che, solamente per pigliare terra pozzolana, si siano scavati i fondamenti, onde in poco tempo poi li edificî sono venuti a terra? Quanta calcina si è fatta di statue e d'altri ornamenti antichi? che arderei dire che questa nova Roma, che òr si vede, quanto grande ch'ella vi sia, quanto bella, quanto ornata di palazzi, di chiese e di altri edificî, sia fabricata di calcina fatta di marmi antichi. Né senza molta compassione posso io ricordarmi che, poi ch'io sono in Roma, che ancor non sono dodici anni, son state ruinate molte cose belle, come la meta ch'era nella via Alexandrina, l'arco che era alla entrata delle terme diocleziane et el tempio di Cerere nella via Sacra, una parte del foro Transitorio, che pochi dì sono fu arsa e distructa, e de li marmi fattone calcina, ruinata la maggior parte della basilica del foro ... oltre di questo, tante colonne rotte e fesse pel mezzo, tanti architravi, tanti belli fregi spezzati, che è stato pur una infamia di questi tempi l'averlo sostenuto e che si potria dire veramente ch'Annibale non che altri fariano pio. Non debbe adunche, padre santo, esser tra gli ultimi pensieri di Vostra Santità lo aver cura che quello poco che resta di questa antica madre della gloria e nome italiano, per testimonio di quelli animi divini, che pur talor con la memoria loro excitano e destano alle virtù li spiriti che hoggi dì sono tra noi, non sia extirpato in tutto e guasto dalli maligni e ignoranti, che purtroppo si sono insino a qui facte ingiurie a quelli animi che col sangue loro parturirono tanta gloria al mondo e a questa patria e a noi, ma più presto cerchi Vostra Santità, lassando vivo el paragone de li antichi, aguagliarli e superarli, come ben fa con magni edificî, col nutrire e favorire le virtù, e risvegliare gl'ingegni, dar premio alle virtuose fatiche, spargendo el santissimo seme della pace tra li prîncipi Christiani. Perché, come dalla calamitate della guerra nasce la distruzione, ruina di tutte le discipline e arti, così dalla pace e concordia nasce la felicitate a' popoli e aggiunge al colmo della excellenzia. Come pur per il divino consiglio e auctorità di Vostra Santità speriamo tutti che s'abbia a pervenire al secol nostro; e questo è lo esser veramente pastore clementissimo, anzi padre ottimo di tutto il mondo.

Ma, per ritornare a dir di quello che poco avanti ho tocco, dico che, havendomi Vostra Santità comandato che io ponessi in disegno Roma antica, quanto cognoscier si può per quello, che hoggi dì si vede, con gli edificî, che di sé dimostrano tal reliquie, che per vero argomento si possono infallibilmente ridurre nel termine proprio come stavano, facendo quelli membri, che sono in tutto ruinati né si veggono punto, corrispondenti a quelli che restano in piedi e si veggono. Per il che ho usato ogni diligenza a me stata possibile, acioché l'animo di Vostra Santità e di tutti gli altri che si diletteranno di questa nostra fatica, restino senza confusione ben satisfatti. E, ben ch'io abbia cavato da molti auctori latini quello ch'io intendo di dimostrare, tra gli altri nondimeno ho principalmente seguitato P. Victore, el qual, per esser stato degli ultimi, può dar più particular notizia delle ultime cose, non pretermettendo ancor le antiche, e vedesi che concorda nel scriver le «regioni» con alcuni marmi antichi nelli quali medesimamente son descritte.

E perché ad alcuno potrebbe parere che difficil fosse el cognoscere li edificii antichi dalli moderni, o li più antichi dalli meno antichi, per non lassar dubbio alcuno nella mente di chi vorrà aver questa cognizione, dico che questo con poca fatica far si può. Perché di tre maniere di edificii solamente si ritrovano in

Roma, delle quali la una è di que' buoni antichi, che durarono dalli primi imperatori sino al tempo che Roma fu ruinata e guasta dalli gotti e da altri barbari; l'altra durò tanto che Roma fu dominata da' gotti e ancora cento anni di poi; l'altra, da quel tempo sino alli tempi nostri. Li edificii adunque moderni sono notissimi, sì per esser novi, come per non essere ancora in tutto giunti né alla eccellenza, né a quella immensa spesa che nelli antichi si vede e considera. Ché, avegna che a' dì nostri l'architectura sia molto svegliata e venuta assai proxima alla maniera delli antichi, come si vede per molte belle opere di Bramante, niente di meno li ornamenti non sono di materia tanto preziosa come li antichi, che con infinita spesa par che mettessero ad effetto ciò che imaginarno e che solo el volere rompesse ogni difficultate. Li edificî, poi, del tempo delli gotti sono talmente privi d'ogni grazia, senza maniera alcuna, dissimili dalli antichi e dalli moderni. Non è adunque difficile cognoscere quelli del tempo delli imperatori, li quali son li più eccellenti e fatti con più bella maniera e maggior spesa e arte di tutti gli altri. E questi soli intendiamo di dimostrare, né bisogna che nell'animo di alcuno nasca dubbio che, tra li edificî antiqui, li meno antichi fossero men belli, o men bene intesi, o d'altra maniera. Perché tutti erano d'una ragione. E, benché molte volte molti edificii dalli medesimi antichi fossero ristaurati, come si legge che nel medesimo luoco dov'era la casa Aurea di Nerone di poi furono edificate le terme di Tito e la sua casa e l'anfiteatro, niente di meno erano facti con la medesima maniera e ragione che gli altri edificii ancor più antichi che'l tempo di Nerone e coetanei della casa Aurea. E, benché le lettere, la scultura, la pictura e quasi tutte l'altre arti fossero lungamente ite in declinazione, e peggiorando fino al tempo degli ultimi imperatori, pur l'architectura si osservava e manteneasi con bona ragione, et edificavasi con la medesima maniera che prima: e fu questa, tra le altre arti, l'ultima che si perse e questo cognoscer si può da molte cose e, tra l'altre, da l'arco di Costantino, il componimento del quale è bello e ben fatto in tutto quel che appartiene all'architectura, ma le sculture del medesimo arco sono sciocchissime, senza arte o disegno alcuno buono. Quelle che vi sono delle spoglie di Traiano e di Antonino Pio sono eccellentissime e di perfetta maniera. Il simile si vede nelle terme diocleziane, ché le sculture del tempo suo sono di malissima maniera e mal facte, e le reliquie di pictura che si veggono non hanno che fare con quelle del tempo di Traiano e di Tito. E pur l'architectura è nobile e ben intesa. Ma, poiché Roma in tutto dalli barbari fu ruinata arsa e distrutta, parve che quello incendio e quella misera ruina ardesse e ruinasse, insieme con li edificii, ancora l'arte dello edificare. Onde, essendosi tanto mutata la fortuna de' romani e succedendo, in luoco delle infinite victorie e trionfi, la calamitate e la miseria della servitù, come non si convenisse a quelli, che già subiugati e facti servi altrui, abitar di quel modo e con quella grandezza che facevano quando essi aveano sugiogati li barbari, subito, con la fortuna, si mutò el modo dello edificare e abitare, e apparve uno extremo tanto lontano da l'altro, quanto è la servitute dalla libertate; e ridusse a maniera conforme alla sua miseria, senza arte, o misura, o grazia alcuna, e parve che gli uomini di quel tempo insieme con l'imperio perdessero tutto lo ingegno e l'arte, et ferosi tanto ignoranti, che non seppero far pur li mattoni cotti, non che altra sorte di ornamenti, e scrustavano li muri antiqui per tórne le pietre cotte e, in piccioli quadretti riducendo li marmi, con essi muravano, dividendo con quella mistura le parete, come or si vede nella torre che si chiama delle Militie. E così per bon spazio di tempo seguitorno con quella ignoranzia che in tutte quelle cose del lor tempo si vede, e parve che non solamente in Italia venisse questa atroce e crudel procella di guerra e di distruzione, ma si distendesse ancora in Grecia, dove già furono gl'inventori e li perfetti maestri di tutte l'arti, onde ancor là nacque una maniera di pictura e di scultura e architectura pessima e di niuno valore. Cominciossi di poi quasi per tutto a surgere la maniera dell'architectura tedescha che, come anchor si vede nelli ornamenti, è lontanissima dalla bella maniera delli romani e antichi, li quali ,oltre la macchina di tutto lo edificio

*aveano bellissime le cornice, li fregi e gli architravi, le colonne e i capitelli e le base, e insomma tutti gli altri ornamenti di perfetta e bellissima maniera. E li tedeschi, la maniera delli quali in molti luoghi anchor dura, spesso per ornamento pongono un qualche figurino ranicchiato mal fatto, peggio inteso per mensola, a sostenere un travo, e altri strani animali e figure e fogliami fuor d'ogni ragione. Pur, questa architectura ebbe qualche ragione però che nacque dalli arbori non ancor tagliati, alli quali, piegati li rami e rilegati insieme, fanno li lor terzi acuti. E, benché questa origine non sia in tutto da sprezzare, pur è debile, perché molto più reggerebbono le capanne fatte di travi incatenati, e posti a uso di colonne con li colmi loro e coprimenti, come describe Victruvio della origine dell'opera dorica, che li terzi acuti, li quali hanno dui centri: e però ancora molto piu sostiene, secondo la ragione matematica, un mezzo tondo, il quale ogni sua linea tira ad un sol centro; e, oltre la debolezza, el terzo acuto non ha quella grazia all'occhio nostro, al qual piace la perfezione del circolo: e vedesi che la natura non cerca quasi altra forma. Ma non è necessario parlar dell'architectura romana, per farne paragone con la barbara, perché la differenza è notissima; né ancor per descrivere l'ordine suo, essendone già tanto eccellentemente scripto per Victruvio. Basti adunque sapere che li edifici di Roma insino al tempo degl'ultimi imperatori furono sempre edificati con bona ragione di architectura e però concordavano con li più antiqui, onde difficoltà alcuna non è di discernergli da quelli che furono al tempo delli gotti e ancora molti anni da poi, perché furono questi quasi dui extremi direttamente oppositi; né ancor dalli nostri moderni, se non altro, almeno per la novità che li fa notissimi.*

*Havendo dunque abbastanza dichiarato quali edificî antiqui di Roma sono quelli che noi vogliamo dimostrare, e ancora come facil cosa sia cognoscere quelli dalli altri, resta ad insegnare il modo che noi avemo tenuto in misurarli e disegnarli, acioché chi vorrà attendere alla architectura sappia operar l'uno e l'altro senza errore. E cognosca noi, nella discripzione di questa opera, non esserci governati a caso e per sola pratica, ma con vera ragione. E, per non aver io insino a mo veduto scritto, né inteso che sia apresso alcuno antico el modo di misurare con la bussola della calamita, el quale modo noi usiamo, estimo che sia invenzione de' moderni, però parmi bene insegnar con diligenza l'operarla a chi non sapesse. Farassi adunque uno istrumento tondo e piano, come uno astrolabio, el diametro del quale sarà dui palmi, o più o meno, come piace a chi vòle operare. E la circonferenzia di questo istrumento partiremo in otto parti giuste, e a ciascuna di quelle parti poremo el nome d'un degli otto vènti...*

*...Se poi nel rimanente io averò tanta ventura, quanta mi viene in ubbidire, e servire Vostra Sentità, primo e supremo Principe in terra della Christianità, siccome potrò dire d'esser fortunatissimo fra tutti li suoi più devoti servitori: così anderò predicando di riconoscere l'occasione di essa mia avventura dalla santa mano di Vostra Beatitudine, alla quale bacio umilissimamente li santissimi piedi.*

Determinanti per la definizione delle norme successive e per capire quale fosse il criterio che lo Stato Pontificio intendeva seguire, furono le tante norme emanate nella prima metà del '600, intese ad impedire l'esportazione di ogni genere di Bene in modo tale da ostacolare il fiorentino mercato collezionistico. Tra le innovazioni, questa norma introduceva il diritto di prelazione da parte dello Stato Pontificio e la redazione di una lista, in continua espansione, che comprendesse quelle tipologie di opere d'arte che non potevano essere esportate senza un'apposita licenza.

Negli anni successivi, anche a seguito della consapevolezza del grande patrimonio culturale che Roma possedeva, nacque l'idea di considerare i Beni non più singolarmente ma come parte del contesto storico-artistico all'interno del quale vennero prodotti. Questo permise di includere tra i Beni degni di tutela anche quelle testimonianze scritte prima d'ora trascurate. Infatti, con l'editto del 1704 a cura del cardinal Spinola iniziò una maggiore sensibilizzazione verso “*libri manoscritti, et*

*altre scritture tanto pubbliche quanto private”.*

**EDITTO**

**SOPRA LE PITTURE, STUCCHI, MOSAICI, ET ALTRE ANTICHITÀ,  
CHE SI TROVANO  
NELLE CAVE, INSCRIZIONI ANTICHE, SCRITTURE,  
E LIBRI MANOSCRITTI.**

*Gio. Battista Spinola di San Cesareo Diacono Cardinale, della S. Romana Chiesa Camerlengo.*

*Premendo sommamente alla paterna carità, e zelo di N. Sig. che si conservino, quanto più si può, le antiche memorie, et ornamenti di quest'Alma Città di Roma, quali tanto conferiscono a promuovere la stima della sua magnificenza, e splendore appresso le Nazioni straniere; come pur vagliono mirabilmente a confermare, et illustrare le notizie appartenenti all'Istoria così sagra, come profana; Quindi è che per espresso commandamento della Santità Sua datoci a bocca, e per l'autorità del nostro Offizio di Camerlengo rinovando, confermando, et ampliando li Bandi altre volte da Nostri Antecessori, e da Noi publicati, e particolarmente quello in data delli 18 Luglio 1701, con cui si proibisce l'estrazione di Statue, Pitture, Marmi, Metalli, Figure, Gemme, ed altre cose antiche, quale doverà inviolabilmente osservarsi, dichiariamo, et ordiniamo.*

*Che ritrovandosi sotto Terra nelle Cave, che si fanno, e faranno in avvenire con le debite licenze, Pitture, Stucchi, Pavimenti, Figure, o altri lavori di Mosaico, Monumenti, o sian Sepolcri di qualsivoglia sorte, si debbano subito denunciare al nostro Commissario delle Antichità, o sia Antiquario, che ora è Francesco Bartoli, né possano guastarsi, e demolirsi senza la licenza, ch'egli darà gratis a nome Nostro, dopo d'aver fatto il disegno di quelle cose, che non si potranno conservare; Dichiarando che quest'ordine debba comprendere, et effettivamente comprenda non solo li Cavatori, Muratori, et altri Operarij, ma ancora li Padroni del Fondo, Affittuarii, Vignaroli, et ogn'altra persona interessata nella Cava, sotto pena di scudi 100 da applicarsi per la metà alla Reverenda Camera Apostolica, e per l'altra metà all'Accusatore, e anche sotto pena corporale da stendersi a pena grave afflittiva del corpo a nostro arbitrio secondo la qualità de casi, e delle persone.*

*E perche importa molto non meno per l'erudizione Ecclesiastica, che per la profana, di conservare le Inscrizioni antiche, che sono sopra terra, o vero che si trovano sotto terra, scolpite, o impresse in pietra, o in qualsivoglia altra materia, ordiniamo, et espressamente proibiamo, che nessuna persona ardisca sotto qualsivoglia pretesto di muoverle dal luogo, in cui presentemente sono, o si troveranno in avvenire, e molto meno di segarle, romperle, o in altro modo guastarle per qualsivoglia uso, se prima non ne averà ottenuta speciale licenza in scritto da darsi in nome nostro da Monsig. Bianchini Cameriere d'Onore di N. Sig. a tal effetto deputato dalla Santità Sua, e contravenendo li Padroni, Scarpellini, Scultori, Muratori, Cavatori, e qualsivoglia altra persona, incorrano nella pena espressa nel precedente Capitolo.*

*In oltre vedendosi trascurata l'osservanza degl'antichi Bandi emanati per la conservazione de libri manoscritti, et altre scritture tanto pubbliche, quanto private, mentre vari Artefici, o altre persone, senza alcuna revisione, approvazione, o licenza si fanno lecito di comprare indifferentemente ogni sorte di scritture manoscritte da qualsivoglia persona, e convenendo con opportuno rimedio provvedere a sì grave disordine, dichiariamo, e proibiamo, che nissuna persona di qualunque grado, condizione, sesso, e qualità ardisca di vendere, o comprare sotto alcun pretesto qualsivoglia sorte di libri scritti a mano tanto Volgari, e Latini, quanto Greci, Ebraici, e di qualunque altra lingua così in carta pecora, come in carta bambacina, tanto intieri, quanto divisi, rotti, e sciolti,*

*come pure Instrumenti, Processi, Inventarii, Lettere, Bolle, Brevi, Diplomi, e qualunque altra sorte di carte, ovvero pergamene manoscritte, sotto che nome, o titolo siano, se non ne averà ottenuta particolar licenza in scritto dal Sig. Abbate Domenico Riviera Prefetto dell'Archivio Apostolico di Castel S. Angelo, ovvero dal Sig. Tomaso de lulijs Custode dell'Archivio Segreto Vaticano, quali la daranno gratis in nome nostro, prima che si stabilisca la vendita, o almeno avanti, che si consegnino al Compratore le scritture, e libri sudetti, sotto pena a quelli, che contraverranno tanto nel comprare, quanto nel vendere senza licenza, come sopra, di esser tenuti in solido alla refezione di tutti li danni, et interessi, che per occasione di tale compra, e vendita patiranno li Padroni delle Scritture, o altri che in quelle abbiano interesse, et in oltre di tre tratti di corda da darseli subito in publico, e di scudi 200, da applicarsi alla R. C. A. de quali si promette, e si darà la metà a chi rivelar a le compre, e vendite di simili libri, e scritture fatte senza licenza, et esso rivelante sarà tenuto segreto.*

*Per ristesse ragioni ordiniamo, e commandiamo a tutti i Librari, Pizzicaroli, Battilori, Cartolari, Dipintori, Cartolari, Tamburari, et altri Artegiani, che dentro il termine di otto giorni prossimi doppo la pubblicazione del presente Editto debbano aver notificato al sudetto Prefetto dell'Archivio di Castel S. Angelo, ovvero al Custode dell'Archivio Segreto Vaticano quei libri, e scritture di sopra descritte, che si troveranno di avere nelle loro Botteghe, o altrove per uso, e servizio delle loro arti, e che non ardischino, né presumano sotto qualsivoglia pretesto di sciogliere, dividere, rompere, o guastare detti libri, e scritture, tanto ad effetto di venderle, o valersene per legare altri libri, quanto per adoperarle ad uso delle loro Arti, senza licenza di detto Prefetto dell'Archivio di Castel S. Angelo, ovvero Custode dell'Archivio Segreto Vaticano, sotto le pene stabilite in detto secondo Capitolo, da eseguirsi irremissibilmente contro li trasgressori.*

*In tutti li casi di sopra espressi vogliamo, che s'intendano comprese anche le persone Ecclesiastiche tanto Secolari, quanto Regolari, et ogn'altra persona, quantunque privilegiata, e degna di speciale menzione; dichiarando che contro li disubbidienti si procederà rigorosamente, anche ex officio ad istanza del Fisco all'esecuzione delle pene stabilite.*

*In fede etc. Dato in Roma in Cam. Apostolica questo di 30 Settembre 1704.*

*G. B. SPINOLA CAMER.*

Il “fiore all'occhiello” della normativa pontificia di tutela è costituito da due celebri editti dell'Ottocento, che prendono il nome dal camerlengo in carica Pamphilj nel 1802 e Pacca nel 1820.

Con l'editto Pamphilj l'attenzione viene rivolta verso ogni documento dell'antichità, anche frammentari, dei quali viene proibito il riuso e la distruzione. Nasce, grazie a questo editto l'idea di imprescindibile legame fra opera d'arte e territorio di origine conferendo al manufatto un ruolo fondamentale per la documentazione storica.<sup>2</sup>

#### *EDITTO*

*Giuseppe del Titolo di S. Cecilia Prete Cardinal Doria Pamphilj della S. R. C. Pro-Camerlengo.*

*Mentre la Santità di Nostro Signore Papa Pio VII. estende le sue Paternali cure a tutti gli oggetti delle Arti produttrici, e di manifattura, per aumentare con i loro prodotti la opulenza, e la prosperità dei suoi amatissimi Sudditi, non perde di vista un altro ramo d'industria, che quasi proprio, e particolare di questa Popolazione, e di questo suolo non che concorre, e gareggia con quelli, ma ne supera l'attività e la influenza non meno nel promuovere i vantaggi, che nell'accrescere il decoro, e la celebrità di questa Metropoli, ed*

---

2 S.Condemi, La salvaguardia dei BB.CC., pag. 19

*anche dello Stato. Riconoscendo la Santità Sua nelle produzioni delle Belle Arti, che nate nella Grecia hanno da tanti secoli trasportato, e fissato il loro proprio, e quasi unico domicilio in Roma, uno dei pregi più singolari, che distingue da tutte le altre questa Città, ed insieme una delle più utili, e più interessanti occupazioni dei suoi Sudditi, e di tutti quelli, che vi concorrono, ha rivolti efficacemente i suoi pensieri a procurare, che i Monumenti, e le belle opere dell'Antichità, che servono di alimento alle Arti stesse, e di esemplare, di guida, e di eccitamento a quelli, che le professano, si conservino quasi i veri Prototipi, ed esemplari del Bello, religiosamente per ornamento, e per istruzione pubblica, e si aumentino ancora con il discuoprimento di altre rarità, che in qualche parte compensino la perdita di quelle, che le vicende dei tempi ci hanno involate. A questo oggetto della conservazione dei Monumenti, che esistono, e del discuoprimento dei nuovi; ed all'altro egualmente d'incoraggiare, ed animare le Arti del Disegno, e quei, che si dedicano alle medesime, ha stabiliti i più energici, ed opportuni provvedimenti con ispecial Chirografo segnato il primo Ottobre, a noi diretto per l'esecuzione, del tenore seguente, cioè:*

*Rmo Card. Giuseppe Boria Pamphilj Pro-Camerlengo.*

*La conservazione dei Monumenti, e delle produzioni delle Belle Arti, che ad onta dell'edacità del tempo sono a noi pervenute, è stata sempre considerata dai Nostri Predecessori per uno degli oggetti i più interessanti, ed i più meritevoli delle loro impegnate previdenze. Questi preziosi avanzi della culta Antichità forniscono alla Città di Roma un ornamento, che la distingue tra tutte le altre più insigni Città dell'Europa; somministrano i Soggetti li più importanti alle meditazioni degli Eruditi, ed i modelli, e gli esemplari i più pregiati agli Artisti, per sollevare li loro ingegni alle idee del bello, e del sublime; chiamano a questa Città il concorso dei Forastieri, attratti dal piacere di osservare queste singolari Rarità; alimentano una grande quantità d'Individui impiegati nell'esercizio delle Belle Arti; e finalmente nelle nuove produzioni, che sortono dalle loro mani, animano un ramo di commercio, e d'industria più d'ogni altro utile al Pubblico, ed allo Stato, perché interamente attivo, e di semplice produzione, come quello che tutto è dovuto alla mano, ed all'ingegno dell'Uomo. Nel vortice delle passate vicende, immensi sono stati li danni, che questa Nostra diletteissima Città ha sofferti nella perdita dei più rari monumenti, e delle più illustri Opere dell'Antichità. Lungi però dall'illanguidirsi per questo, si è anzi maggiormente impegnata la Paterna Nostra sollecitudine a procurare tutti i mezzi, sia per impedire che alle perdite sofferte nuove se ne aggiungano, sia per riparare con il discuoprimento di nuovi Monumenti alla mancanza di quelli, che sonosi perduti. Sono state queste le riflessioni, che dappresso all'illustre esempio, che la S. M. di Leone X, diede nella persona del gran Raffaello d'Urbino, ci hanno recentemente determinati ad eleggere l'incomparabile Scultore Canova, emolo dei Fidia, e dei Prassiteli, come quello lo fu degli Apelli, e dei Zeusi, in Ispettore generale di tutte le Belle Arti, e di tutto ciò, che alle medesime appartiene; ed a Lui durante la sua vita abbiamo conferite, colla sola dipendenza da Voi, le più estese, e superiori facoltà per invigilare sopra tutto quello, che può influire al mantenimento, ed alla felice propagazione delle Arti del Disegno, e di quelli, che le professano. Queste stesse riflessioni, facendoci sempre più conoscere di quanto interesse sia per i vantaggi dei Nostri amatissimi Sudditi, per il pubblico bene, unico scopo delle incessanti Nostre sollecitudini, e per il decoro, e per la celebrità di questa Nostra Metropoli il procurare tutti i mezzi onde conservare, ed accrescere a comune istruzione, i Monumenti dell'Antichità, ed i bei modelli delle Arti, ed animare insieme i benemeriti cultori delle medesime, hanno richiamata la Nostra attenzione a rinnovare le antiche, ed aggiungere nuove energiche, ed efficaci previdenze dirette a questi interessantissimi oggetti. Inerendo quindi alle Costituzioni dei Nostri Predecessori, e segnatamente*



*all'Editto del Cardinal Silvo Valenti, Vostro Predecessore nella dignità di Camerlengo, dei 5 Gennajo 1750, pubblicato di ordine della Santa Memoria di Benedetto XIV, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Sovrana, ed Apostolica Potestà, ordiniamo, e prescriviamo ciò, che siegue.*

*1. In primo luogo vogliamo, che sia affatto proibita da Roma, e dallo Stato l'estrazione di qualunque Statua, Bassorilievo, o altro simile lavoro rappresentante figure Umane, o di Animali, in Marmo, in Avorio, ed in qualunque altra materia, ed altresì di Pitture antiche, Greche, e Romane, o segate, o levate dai muri, Mosaici, Vasi detti Etruschi, Vetri, ed altre opere colorite, ed anche di qualunque opera d'intaglio, Vasi antichi, Gemme e Pietre incise, Carnei, Medaglie, Piombi, Bronzi, e generalmente di tutti quelli*

*lavori, o di grande, o di piccolo Modello, che sono conosciuti sotto il nome di antichità, pubbliche, o private Sacre, o Profane, niuna eccettuata, ancorché si trattasse di semplici frammenti, da' quali ancora grandi lumi ricevono le Arti, e gli Artisti; ed eziandio di qualunque antico Monumento, cioè di Lapidi, o Iscrizioni, Cippi, Urne, Candelabri, Lampadi, Sarco-fagi, Olle Cinerarie, ed altre cose antiche di simil genere, e di qualunque materia siano composte, comprese anche le semplici Figuline. Questa proibizione vogliamo, che si estenda ancora alle opere asportabili di Architettura, cioè Colonne, Capitelli, Basi, Architravi, Fregi, Cornici intagliate, ed altri ornamenti qualsivogliano di antiche Fabriche, ed anche alle Pietre dure, Plasme, Lapislazuli, Verdi, Rossi, Gialli antichi, Alabastrì Orientali, ancorché grezzi, e non lavorati, Porfidi, Graniti, Basalti, Serpentinì, ed altri simili, fuori del semplice Marmo bianco.*

*2. La stessa generale proibizione di estrarre, vogliamo che si estenda anche alle Pitture in Tavola, o in Tela, le quali sieno opere di Autori Classici, che hanno fiorito dopo il risorgimento delle Arti o interessino le Arti stesse, le Scuole, la erudizione, o in fine per altre ragioni siansi rese celebri; incaricando sotto la loro più stretta responsabilità le persone destinate a presiedere alle Belle Arti, a non permettere, che si confondano queste opere, di cui non sarà mai permessa l'estrazione, con le altre, che con le cautele, e licenze da riferirsi in appresso, potranno estrarsi.*

*3. Ad oggetto poi, che questa proibizione assoluta di estrazione riguardo agli oggetti descritti abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione in ogni tempo, e restino radicalmente estirpati gli abusi, che nei tempi passati hanno deluse le più accurate previdenze dei Nostri Antecessori; proibiamo a chiunque, ed anche a Voi, di concedere in avvenire qualunque licenza di estrarre gli oggetti suddetti; assoggettiamo a questa proibizione le persone tutte, di qualunque privilegio fornite, e di qualunque Dignità decorate, compresi anche li Rmi Cardinali benché Titolari, Protettori di Chiese, ed altri privilegiatissimi, ancorché richiedessero per essere compresi specifica, ed individuale menzione, ed ancorché fossero rivestiti di qualsivoglia carattere, quanto più si possa concepire eminente; vogliamo che anche i Possessori Esteri degli enunciati oggetti esistenti in Roma, sieno alla stessa proibizione sottoposti; come ancora, che la medesima comprenda per tutti gli effetti anche li Forastieri, che non abbiano fissato domicilio alcuno in Roma.*

*4. Quelli poi, che estrarranno da Roma, o dallo Stato, o per la via di Mare, o per quella di Terra gli oggetti anzidetti, come ancora quelli, che scientemente gli avranno a loro venduti, ed i Sensali, e complici della vendita, oltre la perdita degli oggetti stessi, saranno ciascuno singolarmente soggetti alla multa pecuniaria di Cinquecento Ducati d'Oro di Camera, e cumulativamente ad altre Pene afflittive del corpo a Vostro arbitrio, da estendersi fino alla Galera per cinque Anni, secondo la qualità delle persone, la importanza dell'oggetto, e la malizia, che avrà accompagnata la fraudolenta estrazione. Anche quelli, che avranno prestato mano alla*

*estrazione, cioè i Facchini, Falegnami, ed altri Artefici, da cui siansi scientemente formate le Casse, Imperiali, ed ogni simile continente, atto a rinchiudere il Contrabando, o che avranno fatto l'Incassatura, o l'Imballaggio, i Carrettieri, Mulattieri, Barcaroli, ed altri Condottieri, che avranno dato mano al trasporto, si considereranno tutti per compiaci dell'estrazione; bastando in loro ad indurre la mala fede Patto stesso della estrazione vietata, e la mancanza della non mai concedibile licenza; e come tali, oltre alla perdita dei rispettivi Ordegni, Animali, ed Istromenti, Carri, Barche inservienti al trasporto, ed alla estrazione, incorreranno anche la pena di Ducati dieci in quanto agli Artieri, e Facchini; e di Ducati cento rispetto ai Condottieri, oltre le pene Corporali, che riserviamo al Vostro arbitrio.*

*5. Sarà però permessa la Vendita, ed il commercio di tutti gli accennati Monumenti, ed oggetti di Arti liberamente, se seguirà dentro Roma, e con la Vostra licenza nel caso di trasportarli ad altro Luogo dello Stato, la quale licenza concederete premessa sempre la visita dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità, e in luogo di quest'ultimo dei suoi Assessori, e con obligare l'Asportante a dare idonea Cauzione di riportare dentro un termine, che gli farete prescrivere, il documento in forma provante, di avere recato, e collocato l'oggetto asportato nel luogo della sua destinazione dentro lo Stato; e mancando, sarà tenuto non solo alla Convenzionale, ma ben anche ad altre pene corporali a Vostro arbitrio.*

*6. Provveduto così alla conservazione delle Opere, che devono rimanere perennemente ad ornamento insieme della Città, e per servire allo Studio, ed alla Istruzione degli Artisti, e degli Eruditi, per animare maggiormente le Arti, ed i loro Cultori, vogliamo, che tutte le Produzioni di Autori viventi, sia in Scultura, sia in Pittura, o in altri oggetti di Belle Arti, possano venderli, ed estrarsi anche fuori di Stato, e che ugualmente estrarre si possano le pitture di Autori morti, purché non siano del pregio, e della Classe descritta di sopra, premessa però sempre la licenza da darsi in iscritto da Voi, e dai Vostri Successori, alla quale dovrà immancabilmente precedere la visita, e la relazione Protettori, e i Patroni o Laici, o Ecclesiastici, le Congregazioni de' Vescovi, e Regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare, ed altre, e lo stesso nostro Rmo Card. Vicario, la facoltà di accordare sotto qualunque pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo, e molto più di distrarre i detti ornamenti delle Chiese, e Fabriche annesse, la quale facoltà riserviamo a Voi solo; previo però sempre l'esame, e la relazione dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità.*

*10. La stessa proibizione vogliamo, che abbia luogo per i Quadri delle Chiese, i quali non solo non potranno togliersi dal luogo in cui sono collocati, o alienarsi; ma ne anche farsi restaurare o sul luogo, o fuori, e neppure levarsi per copiarli senza la intelligenza, e consenso dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità, che ne dovranno a Voi fare la relazione.*

*11. Acciò poi le Nostre previdenze non restino deluse, o defraudate, ordiniamo, che tutti i Privati, che hanno Gallerie di Statue, e di Pitture, Musei di Antichità Sacre, o Profane, o semplici raccolte dell'uno, e dell'altro genere, ed anche quelli, che senza avere o Gallerie, o Musei, o Raccolte, hanno attualmente presso di loro uno, o più oggetti antichi, o in altro modo pregievoli di Arte, particolarmente in genere di Scultura, o di Pittura in Roma, e in tutto lo Stato, debbano dare un'esatta assegna, distinguendo ciascun pezzo, dentro il termine di un Mese in Roma negli Atti di uno de' Segretarj della Nostra Camera, che Voi destinerete, e nello Stato presso il Cancelliere della Comunità dentro il termine di due Mesi da computarsi dalla data dell'Editto, che Voi pubblicherete. In seguito si farà ogni anno, e anche più sovente, credendolo Voi opportuno, in Roma la visita dall'Ispettore delle Belle Arti, e dal Commissario delle Antichità, ovvero*

*dagli Assessori, previa però sempre la intelligenza dell'Ispettore medesimo; e nello Stato, dalle persone, che da Voi si destineranno per riconoscere se si conservano gli oggetti assegnati presso i Possessori; e rispettivamente nel caso, che ne abbiano disposto, per sapere quale disposizione abbiano data ai medesimi. Chiunque o non darà nel termine prefisso l'assegna, o la darà mancante, perderà gli oggetti non assegnati, se saranno di libera sua proprietà, o ne pagherà il loro valore se saranno fideicommissarj, e gli oggetti in questo caso rimarranno sempre nella stessa maniera vincolati. Chi poi nelle visite ricuserà di dare preciso sfogo alle disposizioni prese degli oggetti mancanti, o dandolo non si verificherà, ovvero*

*10. darà vago, e tale, che non ammetta verificaione, si considererà per Contravventore alle Leggi della proibita estrazione, e come tale sarà punito.*

*12. Niuno, che accomoderà Strade pubbliche, o vicinanze sia in Città, sia in Campagna, ardirà sotto le pene comminate ai Devastatori dei pubblici Monumenti, di demolire gli Edifizj antichi vicini per toglierne i Materiali: e siccome avviene, che lavorando nelle Strade per allargarle, o mutar loro direzione, spesso gli Opera] trovano Sepolcri, ed antiche Fabriche, che devastano, oppure oggetti di Belle Arti, che distruggono, o si appropriano, o alienano a loro vantaggio contro ogni ragione, essendo queste cose riservate al Principe; perciò vogliamo, che chiunque caderà in questi delitti, sia punito con le stesse pene comminate contro i Devastatori dei pubblici Monumenti; e le Antichità ricuperate dalle loro mani, o da chi con qualunque titolo le riterrà, vogliamo che siano applicate ai pubblici Musei.*

*13. Chiunque, sia Padrone, sia Lavorante, che nel cavare i fondamenti delle Case, o fare scassati, o altri lavori nelli Terreni troverà cose antiche asportabili, sarà tenuto darne subito la denuncia in Roma presso il Segretario di Camera, che sarà da Voi deputato; e nelle Provincie negli Atti della Cancelleria Locale; e non dandola dentro dieci giorni dalla seguita riperizione, sarà punito con la perdita della roba trovata, e con altre pene a Vostro arbitrio, da aumentarsi maggiormente quando all'omessa denuncia si unisse la fraudolenta alienazione. Sarà poi in libertà Vostra, e deirispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità di fare per i pubblici Musei acquisto dell'oggetto denunciato, a prezzi ragionevoli; per la qual causa dovrà dopo la denuncia passare il termine di un Mese, prima che il possessore possa disporne. La stessa denuncia dovrà darsi, se si troveranno, cavando come sopra, avanzi, di Case antiche, o altre Fabriche Romane, ancorché non vi si trovino oggetti di Antichità.*

*14. Niuno potrà neppure nei suoi privati fondi fare Scavi per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti, senza Vostra particolar licenza, in cui si preserveranno sempre i soliti diritti Fiscali sulla porzione degli oggetti ritrovati; ottenuta la licenza, si dovrà avvertire dallo Scavatore, e dal Deputato assistente, l'Ispettore delle Belle Arti, ed il Commissario delle Antichità del giorno preciso, in cui si comincia lo Scavo. Sarà poi in loro libertà o per se medesimo, o per mezzo dell'Assessore della Scultura, o trattandosi di Scavi lontani da Roma, di altre Persone, che da Voi saranno destinate, di assistere allo Scavo medesimo, quando a Voi parerà: su di che v'incarichiamo di usare la maggiore vigilanza. Si dovrà dare dallo Scavatore una esatta denuncia degli oggetti ritrovati, presso il Segretario di Camera da Voi destinato in Roma, e nelle Provincie presso il Cancelliere della Comunità; e trovandosi quella mancante, sarà l'uno, e l'altro punito a misura della commessa infedeltà. Chiunque intraprenderà Scavi senza la Vostra licenza, o non eseguirà la succennata prescrizione, oltre la perdita della roba in caso, che l'abbia trovata, caderà nella pena di Cinquecento Ducati d'oro, ancorché nulla avesse rinvenuto.*

*15. Vogliamo, che per la esecuzione di queste ordinazioni, e di altre, che sopra questa materia sono state promulgate dai Nostri Predecessori, le quali intendiamo, che seguitino ad avere il loro vigore in tutte le parti, nelle quali*

*non si oppongono al presente Nostro Chirografo, Voi, ed i Vostri Successori abbiate una piena, e privativa giurisdizione esclusivamente da qualunque altro Tribunale ancorché Camerale; con il che per altro non intendiamo d'impedire, anzi vogliamo animare i Capi di qualunque Tribunale, ed azienda, ed i loro Ministri, ed Esecutori, a cooperare, ed a dare ogni ajuto per lo scuoprimento, ed arresto dei Contrabandi, e per l'apprensione dei Contraventori; tutto riferendo in appresso al Vostro Tribunale. Ed acciò che in tutto quello, che riguarda le Belle Arti si usi la massima vigilanza, vogliamo che Voi, in figura di supremo, ed indipendente Magistrato, abbiate una assoluta giurisdizione, vigilanza, e presidenza sopra le Antichità Sacre o Profane, sopra le Belle Arti, e quei, che le professano, sopra gli oggetti delle medesime, non solo in Roma, ma anche nello Stato Ecclesiastico, e sopra le Chiese, Accademie non addette a Nazioni estere, ed altre Società relative alle Arti medesime, niente affatto eccettuato, e con piena indipendenza da qualunque persona ornata di qualunque Dignità anche Cardinalizia, e fornita di qualunque giurisdizione, e privilegio, cosicché neppure si eccettuino i Rmi Cardinali, Vescovi, Abbati, Titolari, e Protettori delle Chiese; con darvi anche facoltà di rinnovare Editti, di promulgarne dei nuovi, e di prendere tutte quelle providenze, che di tempo in tempo crederete opportune, perché le Belle Arti prosperino maggiormente, e gli Amatori siano più animati a coltivarle.*

*16. Comandiamo che contro quelli, che contraverranno alle presenti, o ad altre antiche prescrizioni, si possa da Voi per mezzo dei vostri Ministri procedere sommariamente, e con le facoltà Economiche, ed anche per inquisizione, e per Ufficio, ancorché gli oggetti, su i quali cade la Inquisizione, più non esistessero; nel qual caso vogliamo che oltre le pene comminate nei rispettivi casi, se ne debba dai Contraventori pagare il prezzo alla stima, anche di credulità, e di affezione, che ne farà l'Ispettore delle Belle Arti, ed il Commissario delle Antichità: con accordarvi la facoltà di procedere alla condanna con il detto anche di un sol Testimonio, unito a quello del Denunciante, o ad altri amminicoli; tolto di mezzo ogni ricorso, inibizione, ed appellazione, che non fosse stragiudizialmente segnata di Nostro propria mano.*

*17. Mentre poi Noi raccomandiamo con il maggior fervore del Nostro spirito alla Vostra vigilanza l'adempimento di queste Nostre disposizioni, non lasciamo di occuparci seriamente, per quanto le circostanze dei tempi, e le forze del Nostro Erario lo permettono, a rinvenire tutti i mezzi onde riparare coll'acquisto di nuovi oggetti preziosi, alle perdite sofferte nei pubblici Musei, ai quali perciò applichiamo per la porzione spettante al nostro Erario, tutti i Monumenti, che si devolveranno al medesimo, e tutte le pene, eccettuata la porzione dovuta secondo le vigenti Leggi al Denunciante, ed agli Esecutori. Nello stesso tempo, e per la stessa causa proporzionando l'importanza dell'oggetto alle scarse forze del Nostro Erario, abbiamo destinata la somma annua di Piastre diecimila per l'acquisto delle cose interessanti in aumento dei Nostri Musei; sicuri che la spesa diretta al fine di promuovere le Belle Arti, è largamente compensata dagl'Immensi vantaggi, che ne ritraggono i Sudditi, e lo Stato la di cui causa non può essere da quella dell'Erario disgiunta; ed animati ancora dalla giusta considerazione di aprire un esito ai Possessori, ed ai Raccoglitori di cose antiche, delle quali la Estrazione è affatto proibita. Maggiore poi è anche il Nostro impegno, d'incoraggiare quei che professano le Belle Arti con premj, e con onori proporzionati al loro merito, e di agevolare loro tutte le strade per giungere alla perfezione nell'esercizio della loro nobile professione, la quale nell'unire Turile al dilettevole, forma l'ornamento della Nostra Città, l'ammirazione di quei, che vi concorrono, ed il vantaggio di moltissimi Nostri Sudditi, che vi si occupano. Sarà dunque Vostra cura, che questa Pagina della Nostra volontà abbia il suo pieno effetto.*

*Volendo, e decretando, che al presente Nostro Chirografo, benché non esibito, né registrato in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, né oppor-si di surrezione o orrezione, né di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, né che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, e validissimi, e giuridici anche di Jus quesito, o pregiudizio del terzo, possa essere impugnata, revocata, o moderata, ridotta ad viam juris, e concedersi contro di essa Vaperitione oris o altro qualunque rimedio; e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, o Tribunale, benché Collegiale, Congregazione, anche di Rmi Cardinali, Legati a Latere, Vice Legati, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualsivoglia altro; togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario. Dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizioni del presente Nostro Chirografo, quale vogliamo che vaglia, e debba avere sempre ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice Nostra sottoscrizione, benché non ci siano state chiamate, sentite, o citate qual si siano Persone ancorché Privilegiate, Privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, e pretendessero avervi interesse, e per comprenderle fosse bisogno di special menzione. Non ostante la Bolla di Pio IV. de Registrandis, la regola della Nostra Cancelleria de Jure quaesito non tallendo, e non ostante ancora tutti, e qualsivoglia Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri Predecessori, Bandi, Editti, in virtù di essi, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario. Alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o difetto qualunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire per questa sola volta; e per la piena, e totale Esecuzione di quanto si contiene nel presente Nostro Chirografo, ampiamente, ed in ogni più valida forma Deroghiamo.*

*Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo di primo Ottobre 1802.*

Ma l'esempio di tutela che si avvicina maggiormente alla formula attuale, entrò in vigore con l'editto che prese il nome dal cardinale Pacca, con il quale si configura una precisa organizzazione del settore amministrativo atto a sorvegliare il patrimonio artistico dello Stato.<sup>3</sup>

L'editto Pacca, tra le altre novità, perfezionò l'organo della Commissione delle Belle Arti, già istituito in precedenza dal camerlengo Pamphilj, e a questo delegò il compito di sorvegliare sull'applicazione della legge, sia in materia di conservazione sia per quanto concerneva il restauro delle opere d'arte.

Un profondo cambiamento rispetto al passato si ebbe con l'ampliamento e la ridefinizione del concetto di bene da tutelare che andò a comprendere così, anche quella serie di opere cosiddette "minori", nonché le opere di artisti locali sconosciuti ai più.

L'editto prescriveva inoltre norme precise sulla questione di "vincolo" delle opere d'arte di proprietà sia pubblica che privata, ridefiniva le regole riguardanti gli scavi archeologici e l'esportazione, da cui prenderanno poi spunto anche altre leggi "estere". L'editto pose l'accento anche sul diritto di prelazione dello stato nei confronti delle opere in vendita e sulle nuove norme per la catalogazione delle opere d'arte.

---

3 S.Condemi, La salvaguardia dei BB.CC., pag. 20

## EDITTO

*Bartolomeo per la Misericordia di Dio Vescovo di Frascati Card. Pacca della S. R. C. Camerlengo.*

*Gli antichi Monumenti hanno reso e renderanno sempre illustre, ammirabile, ed unica quest'alma Città di Roma. La riunione preziosa nel suo seno di sì auguste reliquie delle vetuste Arti, la gelosa cura di quelle che esistono, e che novellamente si dissotterrano, le vigili severe provvidenze, perché non si degradino, o si trasportino altrove lontane, sono i costanti e principali motivi, che attraggono gli Stranieri ad ammirarle, invitano la erudita curiosità degli Antiquarj ad istituirne dotti confronti, ed infiammano la nobile emulazione di tanti Artisti, che d'ogni parte d'Europa quivi concorrono per farle scopo e modello de' loro studj. Di ciò persuasi i Sommi Pontefici promulgarono savissime Leggi, che impedissero il trasporto "di qualunque prezioso Oggetto antico fuori di Roma e dello Stato Ecclesiastico, e dettarono norme e discipline rigorose a regolamento degli Scavi di Antichità, e pel ritrovamento qualunque di Monumenti d'Arte. Ma la dimenticanza di queste Leggi, e la trascurata osservanza delle medesime depauperarono Roma di molti insigni Monumenti. Quindi la Santità di Nostro Signore, felicemente Regnante, sommo protettore e vindice degli antichi Monumenti, alla cui conservazione e riparazione le sue cure clementemente e possibilmente rivolse in ogni tempo, desiderando porre un termine a tanti abusi e a tante perdite, con Suo Sovrano Chirografo del 1° Ottobre 1802 richiamò in pieno vigore le quasi annullate e già deluse disposizioni Legislative; dichiarò con saggia Munificenza, che si acquistassero gli Oggetti d'Arte, che fossero di maggior pregio ad arricchire i Suoi Musei, e de' quali ne rimanesse proibita l'estrazione, come si è eseguito, e provide insieme puranco per l'avvenire all'acquisto dei medesimi Oggetti, che meritevoli di considerazione si rinvenissero negli' Scavi, o che esistessero presso i Privati.*

*Ma quelle stesse passate vicende, che fecero temporaneamente perdere a Roma molti e molto stimabili e preziosi Capi d'Opera per Arte, per Antichità e per Eruditone, de' quali per un tratto di rettitudine, che ha fatto tanto onore ai Sovrani, dai quali è proceduto, fu avventurosamente ristorata, fecero del pari obliare le medesime più recenti prescrizioni Sovrane; per le quali cose Sua Beatitudine, intenta sempre alla speciale protezione delle Belle Arti, ci ha comandato coll'Oracolo della sua viva Voce di rinnovare, aggiungere e promulgare tutti quei Regolamenti, che tender possano a questo lodevole scopo, derogando alle passate Costituzioni, che vi si opponessero, e richiamandole in pieno vigore per il rimanente; poichè mentre a larga mano diffonde i suoi favori, non vuole che restino dimenticati que' necessarj riguardi ed ordinazioni, che col ricordato Suo Sovrano Chirografo non ha guari ordinò, e che tante Leggi Pontificie, e degli antichi Imperatori, aveano in ogni tempo decretato e stabilito. In adempimento pertanto dei Voleri di Sua Santità, e per l'Autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato, al quale privatamente appartiene la cura degli antichi Monumenti, e la protezione delle Arti, ordiniamo e comandiamo.*

*1. La Commissione di Belle Arti consultivamente stabilita da Noi per l'acquisto dei Monumenti d'Arte e d'Antichità ad ornamento dei Pontificj Musei, che testimonianze tanto rispettabili ci ha dato del più lodevole zelo, ed amore per le Arti stesse e per la Patria, rimane con Sovrana sanzione confermata ed ampliata, sempre però in via consultiva, e come il Consiglio permanente del Camerlengato in tutto quello, che concerne gli oggetti contemplati nella presente Legge.*

*2. Questa Commissione sarà composta dei seguenti Soggetti, Monsignor Uditore del Camerlengato prò tempore, Presidente; rispettar Generale delle Belle Arti; l'Ispettore delle Pitture Pubbliche in Roma; il Commissario delle Antichità; il Direttore del Museo Vaticano; il primo Professore di Scultura dell'Accademia di S. Luca; uno dei Professori d'Architettura della medesima*

*Accademia; e l'attuale Segretario della Commissione, successivamente al quale disimpegnerà stabilmente le di lui attribuzioni il Segretario Generale dei Musei.*

*3. Secondo il Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, ha benignamente decretato e vuole Sua Santità, che Noi in figura di Supremo, ed indipendente Magistrato, abbiamo un'assoluta giurisdizione, vigilanza, e presidenza sopra le Antichità Sacre e Profane, sopra le Belle Arti, e quei che le professano, sopra gli Oggetti delle medesime non solo in Roma, ma anche nello Stato Ecclesiastico, e sopra le Chiese, Accademie non addette a Nazioni Estere, ed altre Società relative alle stesse Arti, niente affatto eccettuato, e con piena indipendenza da qualunque Persona ornata di qualsivoglia dignità anche Cardinalizia, e fornita di qualsiasi giurisdizione e privilegio. E' nostra intenzione poi, che la nominata Commissione sotto la piena Nostra dipendenza ed ordini seco Noi concorra alla esecuzione della presente Legge, e ci coadjuvi non meno in tutte le individuate attribuzioni, e più specialmente ancora nella ristaurazione e conservazione dei pubblici Monumenti di Antichità, e d'Arte, che ci sono dalle Apostoliche Costituzioni, e più particolarmente da Sua Beatitudine confidati.*

*4. Le Autorità singolari, a Noi subordinate, o deputate in qualunque ingerenza delle Belle Arti, ed alla conservazione, cura e vigilanza delle antiche cose, od alla esecuzione di qualsivoglia parte della presente Legge, non potranno d'oggi innanzi prendere alcuna disposizione o relativa provvidenza, se non vi sia la Nostra approvazione sul parere della Commissione, rimanendo revocata dalla stessa Santità Sua alle suddette Autorità singolari qualunque facoltà e privilegio, che potesse fare in contrario a questa determinazione. Ogni contravvenzione sarà onninamente punita colla remozione dai rispettivi impieghi.*

*5. Nelle Provincie dei Pontificj Dominj gli Emi Cardinali Legati, e i Prelati Delegati formeranno rispettivamente sotto la loro, e Nostra immediata dipendenza una Commissione ausiliaria a quella di Roma, composta di due probi ed esperti Professori, o di due Soggetti delle medesime assai intelligenti, i quali unitamente al Segretario Generale della Legazione o Delegazione invigileranno all'adempimento della presente Legge, conferendo con Noi per mezzo degli Emi Cardinali Legati o Prelati Delegati, in pari modo che la Commissione di Roma, sopra tutte 'le materie contemplate nella presente Legge. Nella Legazione però di Bologna e nella Delegazione di Perugia, le rispettive Accademie di Belle Arti, che ivi si trovano tanto lodevolmente istituite, presenteranno degli Accademici di merito, fra i quali saranno scelti e nominati i Componenti le rispettive Commissioni ausiliarie, secondo il metodo stabilito per le altre Provincie, e cogli stessi regolamenti e dipendenza.*

*6. La Nostra Commissione principale in Roma, e le ausiliarie nello Stato verranno regolate da particolari istruzioni e discipline, che saranno ad esse comunicate.*

*7. Qualunque Superiore, Amministratore, e Rettore, o che abbia comunque direzione di pubblici Stabilimenti, e Locali tanto Ecclesiastici, che Secolari, comprese le Chiese, Oratorj, e Conventi, ove si conservano raccolte di Statue e di Pitture, Musei di Antichità sacre e profane, e anche uno o più Oggetti preziosi di Belle Arti in Roma e nello Stato, niuna persona eccettuata, sebbene privilegiata e privilegiatissima, dovranno presentare una esattissima, e distinta Nota degli Articoli sopra espressi in duplo sottoscritta, con distinzione di cadaun pezzo, assegnando il termine di un mese in Roma, presso l'Ufficio dell'infrascritto Segretario e Cancelliere della Rev. Camera Apostolica, e nello Stato presso la Segreteria Generale della Legazione, o Delegazione entro il termine di due Mesi da computarsi dalla pubblicazione del presente; e queste assegni saranno ricevute gratuitamente. Una di tali Note rimarrà sempre nel suddetto Ufficio e Segretarie Generali diligentemente conservata, e l'altra confrontata col'Originale dalla Commissione di Roma, o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie, sarà senza spesa alcuna restituita al Proprietario,*

*ambedue corredate di quelle avvertenze e considerazioni, che si reputerà espediente di farvi.*

*Dalle Provincie innoltre si dovrà rimettere a Noi anche una terza Copia legale di queste Note, per conservarsi nel suddetto Ufficio di Camera.*

*Chiunque non darà nel termine stabilito questa descrizione o la darà mancante, od inesatta, sarà condannato ad un'ammenda di Scudi Cento per ciaschedun'Oggetto non assegnato, alla qual pena soggiacerà del proprio.*

*8. I medesimi Superiori, Amministratori ec. saranno tenuti di renderci consapevoli della prima intenzione, che avessero di alienare in tutto o in parte gli Oggetti, che abbiano meritato le avvertenze e le considerazioni della Commissione di Roma, o delle Commissioni ausiliarie delle Provincie secondo le disposizioni del precedente Articolo, e ciò ancora nel caso che gli Oggetti medesimi avessero a mutar Proprietario per titolo anche diverso dalla vendita, esibendone Nota nelle forme ivi ordinate.*

*Le contravvenzioni saranno punite con un'ammenda, non minore della metà del valore degli Oggetti disposti senza le volute cautele a carico dei suddetti Superiori, Amministratori ec.*

*9. Le Commissioni prenderanno cura diligente di visitare generalmente presso qualunque Proprietario e Possessore gli Oggetti di Antichità, e ritrovandone di singolare e famoso pregio per l'Arte o per l'Erudizione, dovranno di essi dare a Noi una speciale descrizione, ad effetto di vincolare i Proprietarij e Possessori suddetti a non poter disporre di tali Oggetti, che nell'Interno dello Stato, e con Nostra Licenza, anche per averne ragione di acquisto per conto del Governo, e rimanendo innoltre sempre obbligati nel caso di alienazione tanto il Venditore che il Compratore, a denunciare Tatto dell'alienazione stessa, sotto pena della perdita degli Oggetti per qualunque mancanza.*

*10. Tutte le volte che crederemo opportuno, ci riserbiamo di destinare delle Persone di Nostra particolare fiducia per verificare, se si conservino presso i Possessori gli Oggetti assegnati, o se siane stato fatto uso a norma della presente Legge.*

*11. Sarà permessa la vendita ed il commercio degli Oggetti di Antichità e d'Arte, non contemplati nell' Art. 7, liberamente se seguirà entro quest'alma Città di Roma.*

*12. Qualunque Articolo e Oggetto di Belle Arti, che voglia estrarsi dalle Provincie dello Stato per l'Esterò, o da quest'alma Città di Roma per le Provincie o per l'Esterò, sarà sottomesso alle più rigorose ispezioni, riserbata solamente a Noi la facoltà di permetterne la relativa estrazione, e annullando conseguentemente per espresso comando di Sua Santità ogni ordinazione, abuso, e consuetudine in contrario.*

*13. La Nostra Commissione in Roma e le Commissioni ausiliarie nelle Provincie, saranno da Noi incaricate di visitare gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, e per Erudizione, de' quali, si richiegga l'estrazione.*

*Dopo che le Commissioni avranno separatamente esaminati questi Oggetti, si uniranno, ed a voti segreti consultivamente delibereranno sul merito degli Oggetti stessi.*

*14. Se i medesimi non si riconosceranno necessarij o di sommo riguardo per il Governo, ne sarà permessa l'esportazione all'Esterò, mediante pagamento di Dazio del 20 per cento.*

*15. Gli Assessori della Scultura e della Pittura sotto la Nostra dipendenza e del Commissario delle Antichità continueranno in Roma a fare le stime degli Oggetti d'Arte da estrarsi all'Esterò, per regolare il pagamento del Dazio stabilito, avvertendo, come per lo passato, di non comprendere giammai i moderni restauri, poiché essendo questi una industria dei moderni Artefici, non vogliamo che ne risentano aggravio.*

*16. Per le estrazioni da Noi permesse alle Dogane di confine delle Provincie, gli Stimatori Doganali continueranno le stime collo stesso metodo*



*prescritto agli Assessori della Pittura e della Scultura.*

17. *I Marmi scolpiti da Autori non viventi, appartenenti al decadimento ed al risorgimento della Scultura, dovranno essere soggetti alle medesime Leggi che le Antichità, e quante volte abbiano qualche singolar merito per la storia delle Arti, dovranno prendersi in pari considerazione, che le cose antiche.*

18. *Vogliamo ancora che oltre le antiche Sculture, s'intendano compresi nella presente Legge i Massi ragguardevoli dei Marmi di pregio, quando specialmente si distinguessero per la Mole, o presentassero un antico lavoro.*

19. *Gli Oggetti contemplati nei precedenti Articoli 17 e 18 saranno gravati del medesimo Dazio dei Monumenti antichi nel caso di permessa estrazione.*

20. *Non dovendosi poi trascurare le Pitture e i Musaici antichi, ordiniamo, che i Quadri di Scuole Classiche, le Tavole, le Tele ed i Musaici, che possono illustrare il decadimento, il risorgimento, e la Storia delle Arti, siano sottoposti alle medesime discipline ed allo stesso Dazio che le Sculture antiche.*

21. *Quantunque ad incoraggiare le Belle Arti si osservi costantemente, che ogni Artefice possa liberamente far trasportare fuori dello Stato le sue Opere senza Dazio alcuno; pure volendo Noi, che non si confondano le Opere moderne con le antiche sottoposte a Dazio di estrazione, comandiamo che ancor esse siano assoggettate alla Visita del Commissario delle Antichità e degli Assessori rispettivi della Scultura e della Pittura, e munite non meno della Nostra licenza, sotto pena della perdita delle divisate Opere.*

22. *Gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, o per Erudizione saranno introdotti dall'Estero nei Dominj Pontificj, e dalle Provincie dello Stato Ecclesiastico nell'alma Città di Roma senza pagamento alcuno di Dazio, fermi per altro nel rimanente i Regolamenti Doganali per la verificaione e movimento di questi medesimi Oggetti.*

23. *Tutto quello che sarà stato giudicato di sommo riguardo sia per l'Arte, sia per l'Erudizione, dalla Commissione di Belle Arti in Roma, o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie nelle ispezioni eseguite per domandata estrazione all'Estero, rimarrà sempre vincolato col denegato permesso relativo a non poterne disporre, che nei modi, e termini e sotto le pene comminate all'Art. 9.*

24. *Nel caso di vendita forzata ordinata dai Tribunali, e col mezzo della subasta, e delibera relativamente ad Oggetti di Antichità di ragguardevole merito per l'Arte o per l'Erudizione, o per rarità e mole di Marmi, incomberà ai Ministri delle Depositane pubbliche de' Pegni di darne conveniente denuncia a Noi, e rispettivamente alla Nostra Commissione in Roma ed alle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, sotto pena di essere responsabili del valore degli Oggetti venduti senza questa cautela.*

25. *Ad animare viemaggiormente gli Amatori, e Ricercatori delle antiche cose in questo Suolo sacro alle Arti, in cui si rinvencono giornalmente preziosi*

*Monumenti, Sua Beatitudine ha risoluto di largheggiare ancora sulle Leggi concernenti le Escavazioni, determinando Noi i Regolamenti da osservarsi invariabilmente e rigorosamente nelle medesime Escavazioni. Per tale effetto non potrà d'ogg'innanzi aprirsi Scavamento di sorta alcuna per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti anche da persone privilegiate e privi-legiatissime, e meritevoli di particolare menzione, sia ne' suoi Fondi, che negli altrui, senza il Nostro speciale permesso sotto pena di Scudi Duecento, e la perdita degli Oggetti rinvenuti.*

26. *Coloro che hanno ottenuto finora le licenze di scavare, le quali non siano scadute di termine, dovranno denunciarle entro il Mese dalla pubblicazione del*

*presente presso l'infrascritto Segretario, e Cancelliere della R. Camera, che le riceverà gratuitamente, e dovranno i medesimi rigorosamente conformarsi a queste Nostre ordinazioni, se vogliono continuare gli Scavi; altrimenti facendo saranno giudicati come privi di qualunque licenza, e come tali puniti.*

*27. Il permesso di scavare sarà accordato solamente a coloro, che giustificheranno la proprietà del Fondo, o la licenza del Proprietario.*

*28. Il Governo non prenderà parte delle condizioni, che si combineranno fra il Proprietario del Fondo, e l'Intraprendente, ma questi ci sarà strettamente responsabile della esecuzione della Legge.*

*29. Gl'Intraprendenti dichiareranno la situazione precisa del Suolo, nel quale si propongono di stabilire lo scavamento.*

*30. Successivamente a questa istanza Noi faremo eseguire una Visita sopra luogo per tutte le ispezioni necessarie, e concorrendo gli estremi voluti per tali operazioni, sul parere della Nostra Commissione in Roma, e delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, accorderemo il richiesto permesso colle seguenti condizioni.*

*31. Saranno determinate le distanze, nelle quali potranno aprirsi gli Scavamenti, lungi dalle Pubbliche Vie, dagli Edificj, e dalle Case abitate, Mura Urbane, e Castellane, dagli Acquedotti, come pure dai Ruderi di antichi Monumenti, e dai Cemeterj Cristiani.*

*32. Ci riserbiamo sempre la facoltà di ordinare la chiusura degli Scavamenti, quante volte compromettano la sicurezza pubblica, e la salubrità dell'Aria.*

*33. Gl'Intraprendenti degli Scavamenti saranno obbligati di esibire in cadauna Settimana nella Nostra Segretaria del Camerlengato, e presso le Segretarie delle Legazioni e Delegazioni nelle Provincie la dichiarazione degli Oggetti qualunque, che saranno stati ritrovati, con descrizione esatta, e diligente secondo le Note prescritte all'Articolo 7, o ancor più frequentemente, se lo esigesse il merito dei Monumenti, sotto pena della perdita degli Oggetti stessi, e di Scudi Cinquanta per cadaun' Oggetto.*

*34. Innanzi che gli Oggetti ritrovati negli Scavamenti siano stati visitati dalla Commissione di Belle Arti in Roma, e dalle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, e sia stato pronunciato da Noi, se possano servire al Governo per il loro insigne pregio sia d'Arte, sia d'Erudizione, o per rarità e mole di Marmi, non ardisca alcuno metterli in Commercio, o farvi il minimo ritocco o ristauo sia in Marmo sia in Stucco, denunciandoli, e ritenendoli per il detto termine nello stato, come suoi dirsi vergine, affinchè possano essere in tal modo visitati.*

*35. Se gli Oggetti siano stati posti in Commercio innanzi il termine stabilito, cadranno in commissum, oltre l'ammenda di Scudi Cento per cadaun' Oggetto.*

*36. Se siano stati poi gli Oggetti ritoccati, e restaurati solamente, il Contravventore soggiacerà alla pena di Scudi Duecento, e nel caso di acquisto per i Pontificj Musei, sarà assoggettato ancora alla qualunque perdita di spesa occorsa per il restauro.*

*37. Volendo i Proprietarj ritenere per proprio uso, ed ornamento gli Oggetti ritrovati negli Scavamenti, e prescelti in servizio del Governo, ciò loro sarà permesso a condizione, che venendo poi nella determinazione di alienarli debbano notificarlo a Noi, come pur si prescrive nell'Articolo 8 per gli Oggetti già esistenti, onde si possa procedere all'acquisto dei medesimi, dichiarando però che si avrà riguardo solamente al merito dello antico dei Monumenti, non computati i ritocchi o restauri fatti dopo la prima ispezione della Commissione all'atto del ritrovamento.*

*38. L'Art. 9 dovrà sotto le medesime pene osservarsi anche per gli Oggetti trovati negli Scavamenti.*

*39. Sarà denunciato nella dichiarazione, e descrizione ordinata nell'Art. 33, il ritrovamento sotterra d'ogni antico Fabbricato, onde prendere sul medesimo le disposizioni opportune per misurarlo, e ricavarne il disegno.*

*La contravvenzione al presente Articolo sarà punita con un'ammenda di Scudi*

Cinquanta.

40. *Non potranno rompersi Muri, Pavimenti, Volte ed ogni altra cosa relativa agli antichi Edificj senza il Nostro necessario permesso; né sarà accordato di demolire questi avvanzi benché sotterra, che saranno giudicati interessanti; che anzi si procurerà trame memoria, e indicarli nella miglior maniera, quando non possano rimanere scoperti.*

41. *E' vietato di rimuovere dal luogo, ove si trovano, le Iscrizioni esistenti negli antichi Ruderì.*

42. *In pari modo non potranno in conto alcuno distruggersi gli avvanzi di Camere Sepolcrali, di Bagni od altro, di cui possa interessare la conservazione, né togliere i Marmi, distaccare gli Stucchi, segare le Pitture, in special guisa se questi Monumenti esistano in luoghi chiusi, nei quali il Proprietario possa essere responsabile della custodia. Non sarà ammessa alcuna modificazione su questo particolare, senza la Nostra speciale annuenza.*

43. *Qualunque contravvenzione sarà punita colla perdita degli Oggetti, e colla refezione dei danni.*

44. *I Proprietarj dei Fondi, in cui si troveranno, od esistessero Monumenti antichi, non potranno guastarli, o destinarli ad usi vili ed indegni, né potranno fare intorno agli stessi Monumenti lavori o fossi, e addossare Terreno od altro, che possa recare danno ai medesimi. In caso di contravvenzione saranno costretti a riparare a proprie spese tutti i danni cagionati nei medesimi Monumenti, oltre la detenzione di un Anno.*

45. *I medesimi Proprietarj vedendo deperire questi Monumenti, dovranno passarne presso la Segreteria del Camerlengato, e presso le Segretarie Generali delle Legazioni, e Delegazioni nelle Provincie la relativa denuncia, onde prendere intorno ad essi le opportune provvidenze. Colui che mancasse a questa disposizione, sarà obbligato a tutte le possibili riparazioni nel momento, ed a qualunque spesa, che si dovesse incontrare per quest'oggetto.*

46. *Riconoscendosi meritevole di particolare riguardo, e conservazione il Monumento scoperto, sarà nostra cura indennizzare il Proprietario della perdita del suolo, facendovi costruire a pubbliche spese ciò, che sarà necessario alla conservazione stessa del Monumento ed a renderlo accessibile.*

47. *Coloro che scopriranno per caso gli Oggetti d'Arte, e d'Antichità non potranno distrarli, e saranno sottoposti alle presenti generali disposizioni, e a quelle ordinate dal Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802.*

48. *In pari modo lo saranno quelli, che trovano Antichità, facendo Scassati Fondamenti od altro, ed in particolar guisa i Cavatori di Puzzolana, e i Lavoratori delle pubbliche Strade.*

49. *Tutti gli Oggetti di Arte di Marmo bianco, o colorato, che si rinverranno negli Scavamenti, debbono considerarsi di proprietà dello Scavatore o Intraprendente, quando egli sia il Padrone del Fondo, o altrimenti dell'Inventore secondo le condizioni convenute col Padrone del Fondo, escluse le Miniere, e i Tesori, sopra i quali restano fermi i diritti Fiscali secondo le Leggi.*

50. *Nel caso fortuito l'Inventore dovrà avere la metà del ritrovato, cedendo l'altra a vantaggio del Padrone del Fondo. L'Inventore salariato o giornaliero trova pel suo Padrone, cui incombe la piena osservanza dei Regolamenti. L'Inventore che non adempie alle presenti disposizioni, perde ogni diritto.*

51. *Qualunque Cavatore di Puzzolana, sebbene munito della autorizzazione della Presidenza delle Strade, non potrà intraprendere il lavoro, se non abbia denunciato a Noi il luogo dello Scavamento sotto pena di Scudi Venti in caso di contravvenzione.*

52. *Richiamando in vigore la Costituzione della Sa: Mem: di Sisto IV. e*

*l'Art. 9 del Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, rigorosamente proibiamo di togliere dalle Chiese pubbliche, e Fabbriche annesse, compresi anche i semplici Oratorj, i Marmi antichi scolpiti o lisci di qualunque sorta, e Pitture, Iscrizioni, Mosaici, Urne, Terre Cotte, ed altri Ornamenti, o Monumenti esposti alla pubblica vista, o ascosi e sepolti, ricordando che Sua Santità nel medesimo Chirografo, per fare avere pieno effetto a questa proibizione, ha tolto ai Rettori o Amministratori delle sudette Chiese e Fabbriche annesse, ed Oratorj, di qualunque grado e dignità e di qualunque privilegio muniti, compresi anche i Rmi Cardinali Titolari e Protettori, e i Patroni o Laici o Ecclesiastici, le Congregazioni de' Vescovi e Regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare ed altre, e lo stesso Emo Sig. Cardinal Vicario Generale di Sua Beatitudine in Roma, la facoltà di accordare sotto qualsivoglia ragione o pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo, e molto più di distrarre i detti ornamenti; la qual facoltà è unicamente a Noi riserbata, previo però Pesame e la relazione della Nostra Commissione in Roma, e rispettivamente delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie.*

*53. La quale proibizione ha voluto Sua Santità nell'Art. 10 del mentovato Chirografo, e vuoi che abbia effetto per le Pitture delle sudette Chiese, Fabbriche annesse, ed Oratorj, le quali non solo non potranno togliersi dal luogo, in cui sono situate, ma neppure farsi restaurare o sul luogo stesso o fuori senza la Nostra intelligenza e consenso.*

*54. Rimane poi richiamata alla più stretta osservanza l'inibizione sempre prescritta dalle Leggi di rimuovere, mutilare, spezzare, ed in altra guisa alterare o guastare Statue, Busti, Bassi rilievi, Cippi, Lapidì, Sostruzioni, le stesse piccole Colonnette di Marmi stimati per la loro rarità e bellezza esistenti nelle Piazze, Strade, e Portici di quest'alma Città di Roma, e qualunque antico Monumento, e molto meno fondere gli antichi Metalli figurati, Medaglie ed altre cose simili.*

*55. Non potrà in pari modo recarsi alcun danno ai Monumenti antichi soprastanti al terreno, o di spogliarli di materiali per qualsiasi motivo, nulla ostante che si adducesse il pretesto del risarcimento di pubbliche Strade, o il consolidamento di altro pubblico Edificio.*

*56. Siccome ancora resta assolutamente vietato di guastare gli avanzi qualunque delle antiche celebri Strade, interessando sommamente la loro conservazione. Ogni costumanza e regolamento in contrario, sia della Presidenza delle Strade, sia di qualunque altro Tribunale o Dicastero, viene d'ordine espresso di Sua Santità da Noi anche più strettamente revocato.*

*57. Le contravvenzioni agli Art. 51 e seguenti saranno punite con una multa di Scudi Cencinquanta, e colla refezione dei danni.*

*58. Ogni Artefice Negoziante di Oggetti d'Arte e d'Antichità, sarà obbligato di tenere affisso il presente nel suo Studio o Residenza sotto pena di Scudi Cinque.*

*59. Sarà sempre annessa una Copia di questo Editto a tutte le Licenze, che si concederanno per le Escavazioni, e del pari unita alle Note, che saranno restituite dalle Commissioni secondo l'Art. 7.*

*60. Vuole inoltre Sua Beatitudine, che per l'esecuzione delle presenti ordinazioni, e di altre che sopra questa materia sono state promulgate da suoi Predecessori, non contradicenti a questa Legge, sia riservata a Noi una piena e privativa giurisdizione, esclusivamente da qualunque altro Tribunale ancorché Camerale, come dispose nell'Art. 15 del ricordato Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, nulla ostante qualsivoglia Suprema disposizione, che facesse o potesse fare in contrario, colle quali cose non intende impedire, che anzi animare i Capi d'ogni Tribunale ed Azienda, ed i loro Ministri ed Esecutori a cooperare, e dare ogni ajuto per lo scoprimento ed arresto dei Contrabandi, e per l'apprensione dei Contravventori, tutto riferendo in appresso al Nostro Tribunale.*

*61. Comanda finalmente Sua Santità, che contro coloro che contravverranno*

*alle presenti, o ad altre antiche prescrizioni, si possa da Noi procedere sommariamente, e colle facoltà economiche, ed anche per inquisizione e per officio, ancorché gli Oggetti, intorno ai quali cade l'inquisizione, più non esistessero; nel qual caso ordina, che oltre le pene comminate nei rispettivi casi, si debba dai Contravventori pagare il prezzo alla stima, anche di credulità e di affezione, che ne farà la Commissione Nostra consultiva in Roma, o quelle delle Provincie, tolto di mezzo ogni ricorso, inibizione, ed appellazione, che non fosse stra-giudizialmente segnata di Sua propria Mano, come in pari modo prescrisse ed accordò nel citato Chirografo.*

*B. CARD. PACCA CAMERL.*

## Granducato di Toscana

Anche nei territori fiorentini i primi provvedimenti di tutela presero avvio nel '500, quando una maturata sensibilità e una situazione politica favorevole permisero ai governanti di occuparsi delle questioni dell'Arte, che sempre fu strumento per la celebrazione del valore e della potenza di nobili famiglie e di committenti.

In fatto di tutela delle opere d'arte l'ambito toscano mostra soluzioni legislative diverse rispetto a quelle adottate dagli altri stati pre-unitari. Questo emerge, ad esempio, da una diversa concezione di ciò che deve essere sottoposto a tutela dello stato.

A Firenze, nei primi atti emessi a tutela delle opere d'arte, il Granduca cerca di proteggere dalla distruzione tutte quelle testimonianze pregevoli e soprattutto poste in luoghi visibili che davano prestigio e importanza ai luoghi e palazzi della Firenze rinascimentale. Erano escluse dal diritto di tutela invece le opere, forse più importanti, collocate all'interno dei palazzi e in quelle aree private non accessibili ai più e che essendo tali non contribuivano a dare lustro apparente alla città. In seguito, specie nelle normative post-unitarie, anche queste opere saranno sottoposte a tutela.

Le leggi granducali esponevano nella prima parte, comune negli intenti a tutte, la volontà del Granduca di porre fine ad un particolare "abuso" che si registrava di frequente e che nel decreto descrive accuratamente. Nella seconda parte, invece, si descriveva "l'obbligo" da rispettare e le "sanzioni" da applicare a coloro che intendessero violare le norme.

La normativa si può suddividere schematicamente in quattro parti:

- Enunciazione della volontà del signore di porre fine ad un abuso
- Descrizione dell'abuso
- Enunciazione dell'obbligo
- Sanzione

Al 1571 risale una legge "*contro chi rimovesse o violasse armi, iscrizioni o memorie esistenti apparentemente negli edifitii così pubblici come privati*" che tutelava nel nome di un interesse comune di memoria storica, le insegne private poste all'esterno degli edifici, impedendo a chi subentrasse nella relativa proprietà di rimuoverle o di distruggerle.

Nella pratica impediva a chi acquistava edifici con stemmi preesistenti, anche se costui era rappresentante di una famiglia nobile e potente, di sostituire il proprio stemma con quello già collocato, impedendo addirittura l'affiancamento dei due stemmi. Tale norma tendeva a privilegiare le Caste nobiliari fiorentine poiché, nelle reali intenzioni del Granduca c'era la volontà di salvare la memoria e il prestigio delle antiche famiglie della città.

*LEGGE CONTRO CHI RIMOVESSE O VIOLASSE  
ARMI, INSCRIZIONI O MEMORIE ESISTENTI  
APPARENTEMENTE NEGLI EDIFITII COSI' PUBBLICI  
COME PRIVATI*

*Ottenuta nell'amplissimo Senato et Consiglio  
de' XLVIII il 30 di Maggio 1571*

*Considerando il Serenissimo Gran Duca di Toscana et il Serenissimo Principe Reggente etc. Quanto ornamento et splendore, così al pubblico come al privato apportano li Palazzi, Torri, Logge, Casamenti et altri edifitii et muraglie che sono state fabricate, et continuamente si fabricano nella loro diletissima Città di Fiorenza, suo Contado et Distretto, et che la memoria di quelli che edificano si conserva et perpetua mediante le loro Armi, Insegne, Titoli, Inscrittoni affisse, dipinte, scolpite o apposte sopra le Porte, Archi, Finestre, Cantonale o altro luogo pubblicamente apparente del edifitio o muraglia. Et che secondo l'uso et*

*inveterata consuetudine della Città, non era lecito a chi comperava, o per qual si voglia modo acquistava alcuno edifitio, rimuovere, estinguere o violare le dette Armi et memorie de'costruttori o fondatori d'esso.*

*Et che molti Procuratori, Causidici et Notarilii con varie cavillationi et dispute hanno tentato et tentano revocare in dubio et alterare la detta consuetudine, con non piccola ingiuria della dignità et nome de primi patroni et possessori, et di tutte le loro agnationi et Casate: Et volendo con ogni opportuno rimedio provvedere a tali inconvenienti, et chiarire tutti li dubbii, et levare l'occasioni dele liti, Loro Altezze insieme con li molto Magnifici et Clarissimi Consiglieri, mosse dalle soprascitte et altre giuste ragioni, per maggiore conservazione della fama et gloria di qualunque ha fatto o farà edifitii in Fiorenza o nelle altre Città, Terre et luoghi del suo felicissimo Dominio, hanno deliberato, provisto, statuito et ordinato.*

*Che per virtù della presente Legge et Provisione in avvenire nissuna persona di qualsivoglia stato, grado o conditione ardisca o presu ma in alcun modo rimuovere, cancellare o in tutto o in parte oscurare, o altrimenti offendere le Armi, Insegne, Imprese, Titoli, Inscrittioni, o altre memorie esistenti sopra le Porte, Finestre, Cantonate, Archi o altri luoghi di fuori apparenti di qual si voglia Palazzo, Casamento, Edifitio o Muraglia così pubblica come privata, ancorché per qual di voglia causa avesse acquistato o acquistasse in l'avvenire il dominio o patronato di simile edifitio et muraglia posta tanto nella Città di Fiorenza quanto nel suo Contado et distretto, comprendendo ancora la Città Contado et Montagna di Pistoja et qualunchè altra Città, Terra et luogo parimente privilegiato. Et in oltre per fuggire ogni confusione et dare maggiormente animo che del continuo si edifichi, hanno provveduto.*

*Che nessuno ardisca o presuma imprimere, o in alcun modo apporre in qualsivoglia luogo di fuori apparente di dette fabbriche et edifitii alcuna sua Arme o altra memoria in compagnia di quella del fondatore et costruttore di tal muraglia, quantunche la linea o casata sua fusse mancata et estinta. Dichiarando che dove di fuori non fusse Arme o inscrizione del costruttore, il padrone dell'edifitio possa lecitamente mettersi l'Arme sua propria, sotto pena a chi non osserverà, o in qualunque modo trasgredirà di scudi duemila di oro per ciascuna volta, applicata per la metà al Fisco et Camera Ducale, et un quarto alli patroni dell'Arme soprascritte, o alli heredi, o più prossimi parenti del fondatore, et il resto a quel Magistrato, Rettore o Ufficiale che condannerà et riscoterà. Et la cognitione di tali transgressioni quanto alli Magistrati si appartenga et sia de Capitani di Parte et Conservadori di Legge della Città di Fiorenza salva in tra loro la preventione. Et quanto alli Rettori del Contado et Distretto, si aspetti solamente a quelli che hanno l'intera cognitione del criminale.*

*Non obstantibus ecc.*

*Paolo Vinto*

Altre opere che furono oggetto della tutela granducale furono le pitture. A seguito di un'esportazione fino ad allora incontrollata e incontrollabile le nuove leggi emanate a tutela dei dipinti cercarono di mantenere a Firenze le opere di quelli che erano gli artisti più importanti e riconosciuti.

Intorno al 1600 si registrò un forte incremento del collezionismo artistico che condusse nel tempo all'esportazione di molte opere d'arte anche di notevole pregio. Non potendo controllare il transito di opere nella dogana e non essendo gli operatori doganali esperti di Arte, si veniva a creare il dubbio di uscite illegittime dal territorio, a seguito di ignoranza o corruzione che il legislatore definisce come "capricci dei gavillanti".

Per far fronte a questo problema, causato dalla eccessiva discrezionalità della dogana, Ferdinando I emanò una legge che controllasse l'esportazione dei dipinti.

Il criterio con il quale si individuavano le "pitture buone" di cui era proibita l'esportazione, si deduce dagli appositi elenchi di artisti, redatti a più riprese a partire dal 1602: si trattava di artisti

del Rinascimento, per lo più toscani o attivi in Toscana. La lista mancava di attenzione nei confronti degli artisti medievali, secondo una scelta suscettibile del gusto e delle mode del momento, desumibile anche dalle scelte operate a quel tempo da grandi personaggi, quali ad esempio Giorgio Vasari.

La norma prevedeva che la lista degli artisti venisse aggiornata nel tempo, mostrando da un lato un'apertura alle istanze del gusto e dall'altro una circospetta attenzione all'andamento del mercato. Tutte le operazioni di verifica, come la redazione delle licenze di esportazione e dell'aggiornamento della lista degli artisti non esportabili erano a cura degli Accademici del Disegno.

Tale legge inoltre non comprendeva le opere di artisti viventi, i ritratti e i piccoli quadretti da porre a capoletto.

Per esportare opere d'arte occorreva una licenza che veniva redatta senza spese dalla Accademia del Disegno. Tutti questi compiti e poteri dati all'Accademia pregiudicano, tuttavia, la legittimità delle operazioni.

L'Accademia delegava 12 pittori di comprovata fama e reputazione dando loro la facoltà di sottoscrivere le licenze di esportazione. Nonostante queste deleghe, l'enorme quantità di opere da visionare causava una tempistica molto lunga per lo svolgimento delle operazioni burocratiche tale da allontanare le commesse di lavoro provenienti da luoghi lontani verso gli artisti viventi. Questo calo di lavoro rese necessaria una richiesta di modifica della legge al granduca dove gli accademici proposero un'autocertificazione da parte dei pittori per esportare sia le proprie pitture sia le copie dei dipinti più famosi, molto in voga nel periodo.

Con questo editto, per la prima volta, si presero dei provvedimenti di difesa giuridica nei confronti delle opere pittoriche, intesi soprattutto a frenare e controllare la libera circolazione dei beni di "pubblico interesse".

#### DELIBERAZIONE

24 Ottobre 1602.

*Per il Concetto che si ha delle Pitture Buone che non vadino fuori a effetto che la Città non ne perda l'ornamento et li gentilomini et l'universale ne conservino la reputazione, si considera che il trattare solo delle Buone, o di quelle de' Pittori defunti in generale per la varietà de' Pareri, per le Inventioni et Capricci de' gavillanti et perché molto più per la poca Cognitione del Bene può essere ne' Ministri di Dogana, in quelli delle Porte della Città et ne Passeggieri, potrebbe seguirne diverse confusioni e disturbi. Però si rappresenta a proposito farne proibitione generale generalissima che per qualsivoglia etc. non se ne possa cavare alcuna della Città, né dello Stato rispettivamente, sotto pena etc. senza licenza del Luog.<sup>te</sup> dell'Accademia del Disegno, il quale ne harà facultà con la regola et advertenza conveniente.*

*Questa prohibitione piacendo, pare che basti farla per via della Dogana, comandando espressamente, che senza la licenza non se ne sgabelli di alcuna sorte, ne si permetta in alcun modo che se ne cavi di Firenze né dello Stato, con ordinare alle porte et alii Passeggieri che senza licenza come sopra non ne lascino passare nessuna sotto pena etc. non lasciando però li modi soliti della Dogana.*

*Doverrà farsi rord.<sup>ne</sup> al Luog.<sup>te</sup> dell'Accademia che la licenza si faccia senza spesa, sottoscritta da lui et da uno de' principali della professione a sua elezione et sigillata del segno dell'Accademia con il quale si sigilli ancora la pittura licentiata etc.*

*Concedasi generalmente per tutte le pitture di mano de' pittori che di presente vivono nello Stato di S. A. indifferentemente. Et ancora si possa concedere per Pitture di Pittori defunti ma con questa limitatione cioè, che per le opere di mano dell'infrascritti nominati non se ne faccia licentia in modo alcuno.*

*Dichiarando che in caso di morte di alcuno de' pittori che di presente vivono in*



*questi Stati, si conceda facilità alla medesima Accademia di potere secondo li suoi Ord.<sup>m</sup> dichiarare, se quel tale doverrà o nò essere adnesso et descritto nel numero de famosi di già passati et che appresso saranno nominati.*

*Dovendosi registrare nei libri dell'Accademia insieme con l'ord.<sup>ne</sup> che ne sarà dato.*

*1. Michelangelo Buonarroti*

*2. Raffaello d'Urbino*

*3. Andreadel Sarto*

*4. Mecherino*

*5. Il Rosso Fiorentino*

*6. Lionardo da Vinci*

*7. Il Francia Bigio*

*8. Perin del Vaga*

*9. Jacopo da Pontormo*

*10. Tiziano*

*11. Francesco Salviati*

*12. Agnolo Bronzino*

*13. Daniello da Volterra*

*14. F. Bartolomeo di S. Marco*

*15. Fra Bastiano del Piombo*

*16. Filippo di Fra Filippo*

*17. Antonio Coreggio*

*18. Il Parmigianino*

*Da levare et aggiugnere a giuditio delli intendenti et volontà etc. La prohibitione non abbracci li ritratti ne li quadri di paesi ne quadretti da mettere da capo al letto tanto che si fanno in Firenze quanto che fuori etc. non conceda manco il Luogotenente licenzia che possino portarsi pur in villa. Non s'impedischino l'opere dei Pittori viventi come sopra.*

*ALL'ILLMI SIGNORI DI BALIA*

*Siena, 28 Ottobre 1602.*

*Di comandamento espresso di S. A. Ser.<sup>ma</sup> nostro Signore per consideratione*

*mossale a beneficio et ornamento publico e privato di questa città le SS. W. faccino prohibitione e publicatione che nissuna persona o collegio in qualsivoglia modo privilegiato possa cavar di questa città senza licenza in scritto di S. E. Illma alcuna pittura di Pittori morti et celebri, come di Mecharino, del Socjdoma, di Raffaello et d'altri di qualche nome e fama o che fussero tenute per tali, ne meno si possino comprare o vendere a effetto di cavarle di Siena e quando di queste tali pitture ne fussero per le Ville o terre non si possino contrattare ne cavar dello Stato co&ie sopra, sotto pena a chi contraverrà della perdita della cosa et del prezzo e di scudi cinquanta et altre afflittive e di confino ad arbitrio di S. E. delle quali pene pecuniarie il quarto sia dell'accusatore segreto o palese et ogn'uno possa essere accusatore; un quarto del Mag.<sup>io</sup> o Giudice eseguento dandone la cognit.<sup>nc</sup> al Capt.<sup>no</sup> di Giustitia di Siena et a Regolatori, salva la preventione, e per lo Stato a Capitani et. Potestà che hanno il criminale et il restante sia del Fisco. Et di così potranno fare estenderne e formarne il Bando al solito ecc. Dio le guardi.  
Al piacere di VV. SS. Illme.*

*Scipione Naldi Auditore  
Giov. Batta Marsili Fiscale.*

#### BANDO

*Il Serenissimo Gran Duca di Toscana N. S. e per S. Al. Ser.<sup>ma</sup> gl'Ilmi S.<sup>n</sup> Uff.<sup>u</sup> di Balia per commessione dei Molto Illmi et Ecc.<sup>mi</sup> S.<sup>n</sup> Scipione Naldi Auditore e S.<sup>r</sup> Gio. Batta Marsili Fiscale Deputati al Governo in assenza dell'Ilmo et Eccmo Signor Governatore nostro. A beneficio et ornamento publico e privato di questa Città di Siena fa bandire e comandare d'ordine espresso di S. Al. che niuna persona o collegio in qualsivoglia modo privilegiato possa cavar di questa città senza licenza di S. Ecc.<sup>za</sup> Illma alcuna Pittura di Pittori morti e celebri come di Mearino, del Sodoma, di Raffaello o d'altri di qualche nome e fama che fussero tenuti per tali. Nemeno si possino comprare, né vendere a effetto di cavarle di Siena. E quando di queste tali pitture ne fossero per le ville o terre non si possino contrattare né cavar dello Stato come sopra. Sotto pena a chi contraverrà della perdita della cosa e del prezzo e di scudi cinquanta et altre afflittive e di confino ad arbitrio di S, Ecc. Illma. Delle quali pene pecuniarie il quarto sia dell'accusatore segreto o palese (et ogniuno possa essere accusatore) un quarto del Maestrato e Giudice eseguento (Dandone la cognizione al Capitano di Giustizia di Siena et a Regolatori) salva la prevenzione, e per lo Stato a' Capitani e Potestà che hanno il criminale. Et il restante sia del Fisco.*

*Dal Palazzo II di 5 di novembre 1602.*

#### DELIBERAZIONE

*A dì 6 di Novembre 1602.*

*Per ordine et mandato di S. Alt, Ser.<sup>a</sup> la Mag.<sup>ca</sup> Pratica ha commesso alli Maestri della Dogana di Firenze che faccino comandamento a lor Ministri di Dogana, delle Porte di Firenze, Doganieri et passeggeri, che non gabellino e non lascino uscire di Firenze, ne etiam per condurre nelle proprie Ville, ne del resto del dominio, per estrarsi fuori di esso, Pitture di sorte alcuna, senza licentia del Luogotenente di S. Alt. nell'Accademia del Disegno, sottoscritta da Lui, et da uno dei primi di quella professione sigillata col segno della detta Accademia, col*

*sigillare anche col medesimo segno la Pittura acciò non si possa usar fraude, et cavarne una per un'altra, sotto pena a detti Ministri, che in contrario facessero, dell'arbitrio di essa Mag.<sup>ca</sup> Pratica, et questo a fine et effetto, che la Città di Firenze et il resto del dominio non restino privi delle opere egregie di eccellenti pittori.*

*Ha similmente comandato S. Alt., che il suo Luogotenente dell'Accademia del Disegno conceda dette licentie in scriptis col parere di uno dei principali della professione, et con la sottoscrizione loro et sigillo dell'Accademia, con far sigillare anco la Pittura, della quale daranno licenza, et tutto si faccia gratis et senza premio alcuno; volendo che generalmente si concedino per tutte le Pitture di mano di Pittori che di presente vivono nelli Stati sudd. Indifferentemente. Et ancora possino concedere dette licentie per le Pitture de' Pittori defunti secondo giudicheranno espediente, havendo riguardo di non le concedere per quelle, che fussero degne eli restare nella Città. Ma per le pitture degl'infrascritti non si possa concedere licentia in modo alcuno, ne etiam per condurle in Villa, i nomi dei quali son questi cioè:*

- 1. Michelangelo Buonarroti*
- 2. Raffaello d'Urbino*
- 3. Andrea del Sarto*
- 4. Mecherino*
- 5. Il Rosso Fiorentino*
- 6. Lionardo da Vinci*
- 7. Il Francia Bigio*
- 8. Perin del Vaga*
- 9. Jacopo da Pontormo*
- 10. Tiziano*
- 11. Francesco Salviati*
- 12. Agnolo Bronzino*
- 13. Daniello da Volterra*
- 14. F. Bartolomeo di S. Marco*
- 15. Fra Bastiano del Piombo*
- 16. Filippo di Fra Filippo*
- 17. Antonio Coreggio*
- 18. Il Parmigianino*
- 19. Pietro Perugino*

*Et che l'Accademia del Disegno abbia facilità di dichiarare secondo i loro Ordini, se alcuno dei pittori viventi, venendo a morte, meritino di essere ammessi nel numero dei Pittori famosi et de soprascritti. Dichiarando che la detta proibizione non abbracci li ritratti et quadri di paesi, ne quadretti da mettere a capo al letto, sì quelli che si fanno in Firenze che fuori. Però non mancherà detto Sig.<sup>e</sup> Luogotenente d'eseguire et far eseguire quanto sopra.*

*Li Ministri delle riformag. de rmand.*

*DELIBERAZIONE*

*A dì XI di Xbre 1602.*

*La Mag.<sup>ca</sup> Pratica ha approvato la deputazione delli 12 pittori principali di questa Città fatta dagli Accademici del Disegno per loro partito legittimamente ottenuto per tutte fave nere, come il Sig.<sup>e</sup> Luogotenente di detta Accademia ha riferito, sopra il dare le licentie per le pitture da mandarsi fuori della Città di Firenze et suo Dominio, conforme al l'ordine ultimamente dato da essa Mag.<sup>ca</sup> Pratica di commissione di S. Alt. li quali 12 Deputati sono questi cioè:*

- 1. Santi diTito*
- 2. Jacopo Ligozzi*
- 3. Domenico Passignano*
- 4. Lodovico da Cigoli*
- 5. Alessandro Allori*
- 6. Pietro Sori sanese*
- 7. Gregorio Pagani*
- 8. Lodovico Buti*
- 9. Cosimo Gamberucci*
- 10. Gio. Stradan Fiammingo*
- 11. Jacopo da Empoli*
- 12. Giovanni Bizzelli*

*Dando facilità a qualsivoglia di essi di sottoscrivere le licentie dell'estrazioni di dette Pitture in compagnia del Sig. Luogotenente di detta Acc.<sup>a</sup>, in esecuzione del detto primo ordine, dato da essa Mag.<sup>ca</sup> Pratica et conforme ad esso in tutto et per tutto.*

*C. Lorenzo Muzii*

## L'ACCADEMIA DEL DISEGNO

Ser<sup>mo</sup> Gran Duca

*I Pittori Accademici per l'inserta chiedono temperamento al nuovo ordine che le pitture buone non eschino di qua, e dicono supplicare, così per utile delle gabelle come di se medesimi per che mancando d'esserne loro chieste, tanti forestieri si volgono a Venezia, Milano o Roma donde possono spedirsi senza tante sottoscrizioni e bolli qui necessari per la Dogana per le porte e pe' passeggeri sendoci molti modi di fraudare anche tal ordine così stretto. Per informazione posso dirle d'havere inteso in compagnia del P.<sup>e</sup> Donato dell'Antella detti Artefici, dove sendosi discorso in tal materia senza deviare dal primo ordine e ottimo fine, ma per agevolarne i mezzi, si conchiuse pe' più, che trovandosi la noia maggiore pel gran numero di ritratti nuovi d'huomini Illustri che vanno fuori in Spagna, Francia e fin nell'Indie che di questi il L. I. possa dar licenza che gl'eschino essendo pur bollati con la fede in carta di man propria del pittore che gl'habbi fatti con punire agramente chi erri in dette fedi, la qual diligenza debba anche bastare a tante copie della Nonziata, e d'altre pitture nuove copiate. Nel resto continuare il rigore incominciato: e quanto a fraudare le vere matrici de' Morti havea io già nell'accademia proposto il rimedio, che saria questo. Che fuor de' detti ritratti nuovi semplici tutti gli altri quadri, che si vogliano mandare fuori debbano mandarsi alla Residenza dove è stanza da rinchiuderli per quel breve spazio che vi si tenghino e il Mercoledì tornata ordinaria de' Consoli e del L. I. si vegghino per uno de pittori già deputati a darne parere in carta perché in su quella poss'io soscrivere licenza et essendo alla presenza mia non ci potrà correre fraude di scambiare le copie dalle Matrici-, ne velare le buone e pingervi sopra cose nuove a tempera da potersi poi levare coi] spugna restandovi la prima pittura de' Morti, ma perché la tornata ordinaria potria non bastare, il detto L. I. habbia obligo di tornarvi il Sabato dopo pranzo con uno dei detti pittori deputati, e soscrivere le pitture, che vi fussero sopragiunte dopo il Mercoledì, se bene scomodi il detto L. I. che per la sottoscrizione si va a trovarlo a Casa, o dove sia sendoci il ben pubblico non li parrà fatica per trovarsi là il Cancelliere che scrive le polize, et il sigillo da bollare e chi debba avvertirmi della pittura, in brevissimo tempo sarà spedito ognuno, che spesso fin a hora per molti si mette una mezza giornata a finire la pratica di trovarli uno a uno. Non lascerò di aggiungere, che essendo in Pisa, Pistoia, Arezzo et altri luoghi, degne pitture de Morti e delle buone potersi qui per l'Accademia Tribunal Supremo di tutto lo Stato vecchio dare qualch'ordine a Comm. e Rettori de luoghi, che consuoni alla mente di V. A. acciò non eschino dello Stato, dove sarà facile informarsi da pittori, e da vecchi che habbino affetto all'Arte, e notizia del Disegno haverne una nota in man di chi le si trovino di persone private, che quanto alle ferme in chiese o luoghi pubblici né di Firenze o altri luoghi si ha ha-vere paura che le si cavino, con che attendendo quant'ella comandi me le inchino. Così Dio la conservi felice. Di Firenze 15 Novembre 1603.*

## MANDATO

Adì 11 diXmbre 1603.

*Per ordine et mandato delli Clar.<sup>mi</sup> SS.<sup>ri</sup> del Consiglio et Pratica Secreta di S. A. S. et in esecutione d'un benigno Rescritto della prefata Alt. Sereniss.<sup>ma</sup> de' 30 di Novembre 1603. Li Maestri della Dogana di Fiorenza faccino far comandamento alii Ministri di detta Dogana, Doganieri et Passeggeri dello Stato che non ostante l'ordine dato da d. Magnifica Pratica sotto li 6 di Novembre 1602, o altro*

*pur vero tempo pe conto di non lassar extrar Pitture etc. lassino gabellare, bollare, et passare in l'avvenire tutte le Pitture delle quali appaia la licenza et sottoscrizione del S. Luogotenente di S. A. nell'Accademia del disegno senz'altro e Comandandone l'osservanza etc.*

#### L'ACCADEMIA DEL DISEGNO

*Ser<sup>mo</sup> Gran Duca*

*Essendo stato considerato, alcuni anni sono, in tempo dell'Alt Paterna, che del continuo si estraevano di questa Città et del Dominio Quadri et Pitture d'eccellenti Pittori et che a poco a poco in pregiudizio grave dell'Arte et del nome che havea il felicissimo Stato di V. A. d'avere quantità di quadri et Pitture d'Artefici eccellenti, sotto di 6 Ottobre 1602 per ordine della Mag.<sup>ca</sup> (Pratica) fu proibito che non si estraesse Quadri et Pitture di Pittori celebri et nominati, e perciò fu comandato ai Ministri della Dogana che non potessero gabellare di sorte senza la licenza in scriptis sottoscritta di mano del Luogotenente et d'un Pittore per assicurarsi maggiormente che non ne partissero di quelle del sopradetto numero. Et perché detta proibizione non apparisse fatta se non a Ministri della Dogana di Firenze, et sentendo che in Pisa ve ne sono buon numero di diversi famosi et celebri Maestri, quali tuttavia si sente che si estraggono, quando fosse con buona grazia di V. A. a noi parrebbe che fosse a proposito che detto ordine non solo abbracciasse la Città di Firenze, ma Pisa, Pistoia, Arezzo et tutte le altre Città et luoghi dello Stato di Firenze dove fossero simili sorte di quadri de' detti nominati Pittori. Et perché in Pisa ve ne sono, secondo che s'intende, buona quantità di Gio. Antonio Sogliani sì come anco ne devono essere in Firenze, et altrove, il quale fu celebre ne suoi tempi et le opere sue sono di molta stima, però parrebbe si potesse aggiungere al numero dei predetti. Et che la medesima proibizione che è nella Dogana di Firenze fosse in tutte le altre di dette Dominio; et rispetto alle sottoscrizioni dove in Firenze, le polize sono scritte dal Luogotenente et Cancelliere, fuori sieno scritte dal Rettore et dal Cancelliere del Luogo, con deputare rispettivamente in detti Luoghi Pittori de' più pratici et idonei che conoschino le mani de' predetti conforme a che si contiene nell'ordine predetto, et per sua maggiore notizia se li manda nota de nomi di detti Pittori, quali sono:*

*1. Michelangelo Buonarroti*

*2. Raffaello d'Urbino*

*3. Andrea del Sarto*

*4. Mecherino*

*5. Il Rozzo Fiorentino*

*6. Leonardo da Vinci*

*7. Il Francia Bigio*

*8. Per in del Vaga*

*9. Jacopo da Pontormo*

*10. Tiziano*

*11. Francesco Salviati*

*12. Agnolo Bronzino*

*13. Daniello da Volterra*

*14. F. Bartolomeo di S. Marco*

*15. Fra Bastiano del Piombo*

*16. Filippo di fra Filippo*

*17. Antonio Correggio*

*18. Il Parmigianino*

*19. Pietro Perugino*

*Et facendo umilissima reverenza preghiamo dal Sig Iddio per la lunghissima et felicissima vita: Di Firenze della <sup>nra</sup> solita Residenza li 5 Maggio 1610.*

*Devotissimi Servi*

*Il Luogot. e Consoli deWAccad. del Disegno della Città di Firenze*

## Province Lombarde

Benché la parte introduttiva delle norme era simile in tutte le leggi in materia di Arte dei vari governi, ovvero si leggeva una lunga spiegazione delle motivazioni che inducevano il “Signore” a creare tale norma, e si richiamavano le norme precedenti, nel caso di Milano l'Accademia di S. Luca esercitava un serrato controllo, anche economico, nei confronti del “mondo” artistico.

Le norme di tutela, infatti, furono create su segnalazione scritta dell'Accademia che oltre ad essere organo di controllo riceveva buona parte degli incassi derivanti dalle sanzioni. Il monopolio che si era venuto a creare lasciava massima discrezionalità ai dirigenti dell'Accademia che decidevano, rilasciando o meno le autorizzazioni, chi era in grado di dipingere opere d'arte di pubblica visibilità, chi poteva aprire botteghe artistiche e chi poteva vendere opere, favorendo ovviamente gli artisti formati in Accademia.

Si cercava di vietare il commercio ambulante definendo inappropriata la vendita per strada di ritratti di principi e di immagini sacre che, tra le altre cose, per essere vendute dovevano rispettare i principi dettati dal concilio di Trento. Si potevano vendere solo opere di artisti autorizzati che, non dovevano essere forestieri e i facchini potevano trasportare esclusivamente le opere recanti il sigillo dell'Accademia. Anche i restauri necessitavano di autorizzazione poiché si voleva tutelare l'opera originale, o ancora, nell'esecuzione di un nuovo lavoro il committente non poteva cambiare artista in corso d'opera.

Gli accademici volendo ostacolare le “scuole” d'arte private vietavano alle botteghe di tenere presso di loro più di due giovani alla volta, sostenendo che non era giusto dare false speranze di carriera ai giovani aspiranti artisti.

A tutti questi divieti era corrisposta una sanzione che nei 2/3 andava a riempire le casse dell'Accademia che in tal modo oltre a porre vincoli spesso eccessivi, traeva da questi stessi divieti ingenti profitti.

MARIA THERESIA DEI GRATI A RISINA  
HUNGARIAE BOHEMIAE ETC. ARCHIDUX  
AUSTRIAE ETC. DUX MEDIOLANI ETC.

*Milano, 13 Aprile 1745*

*Giorgio Cristiano del Sacro Romano Impero Principe di Lob-kovitz, Duca di Sagano etc. Cavaliere dell'Insigne Ordine del Toson d'Oro, Consigliere Intimo attuale di Stato di Sua M.<sup>ta</sup>, Generale Maresciallo di Campo, Colonnello d'un Reggimento di Corazzieri, Comandante Generale delle Truppe della M.<sup>ta</sup> Sua in Italia, Gov.<sup>e</sup> e Cap.<sup>no</sup> Generale per Interini della Lombardia Austriaca.*

*Avendoci rappresentato gl'ascritti nell'Accademia della Pittura, Scultura, ed Architettura sotto l'Invocazione dell'Evangelista S. Luca, che vedendo risultare in vilipendio di dette professioni la tolleranza d'alcuni abusi insensibilmente introdotti in questa Metropoli, e Stato, anche in poco decoro della Religione, e desiderando di andare al riparo per togliere que'mali, che col diferirne la provvidenza si potrebbero fare maggiori con grave pregiudizio non meno della Gioventù studiosa, che delle medesime, hanno con la facoltà concessali non solo dalla gloriosa memoria dell'Augustissimo Imperatore Carlo Sesto con due suoi Reali dispacci de' 15 Agosto 1716, e 29 Luglio 1733, ma eziandio con altro de' 7 Marzo 1744 della Maestà della Regina nostra Clementissima Sovrana, che Dio Guardi, previa l'approvazione del Senato, stabiliti alcuni Ordini e Statuti, e supplicatoci di dare le dovute disposizioni, affinché abbiano d'essere con particolar editto fatti palesi a tutti per la puntuale osservanza sotto le pene in essi espresse in caso d'innobbedienza, d'applicarsi per un terzo alla Regia Camera, e per gli altri due in servizio della Chiesa dell'Accademia, e Studi pubblici.*

*Siamo venuti in determinare, per manifestare quanto ci sta a cuore di promuovere i vantaggi di questi buoni e fedeli sudditi, sentito anche il parere del Regio Fisco,*



*che si pubblichino la presente.*

*In virtù della quale facciamo noti a tutti li Ordini e Statuti stabiliti dagl'ascritti nella suddetta Accademia, che sono del seguente tenore.*

*Primieramente che niun Pittore forastiere, quale non sia di grido possa far opere pubbliche in Milano, ne in alcun luogo di questo Stato senza prima essere stato esaminato, riconosciuto, ed approvato dall'Accademia per virtuoso, sotto le pene arbitrarie ad essa Accademia, e parimenti, che niun altra persona di qualsivoglia sorte, stato e condizione ne sotto qualsisia pretesto tanto Pittori, Indoratori, Falegnami, Pattari, Barbieri, e qualunque altr'arte, che possa aprire, e tener bottega ardisca dopo la pubblicazione di questi far negozio di Quadri in pubblico, ne in privato senza averne espressa licenza in scritto dalla stessa Accademia sotto pena della perdita d'essi Quadri, e di scudi venticinque d'applicarsi per la terza parte alla R.<sup>a</sup> Camera, e per le altre due alla Chiesa dell'Accademia, ed alla stessa Accademia.*

*Inoltre, che nissuno di detti rivenditori possa pigliare lavori sopra di se per far dipingere ad altri, e principalmente Quadri d'Altare per Chiese, e Luoghi pubblici, quando non sieno riconosciuti dall'Accademia per buoni operatori sotto pena del valore dell'opera, e dell'opera stessa da dispersene con la partecipazione dell'Ill.<sup>mo</sup> Sig.r Protettore.*

*Che detti Rivenditori non possano tenere in pubblica Bottega, né in privato Immagini dipinte o scolpite non fatte col dovuto decoro contro i Commandamenti del Sacro Concilio di Trento, ne altra cosa contro la Sacra Scrittura o lascive, sotto pena della perdita d'essi Quadri, o Sculture da disporsi come sopra.*

*Che le Immagini Sacre, come pure quelle de' Sommi Pontefici, o de' Principi non si possano tenere per terra esposte alle ingiurie del fango, e de' cani, e trovandosi talimente per la prima volta si ammoniranno i Padroni di detti Quadri, per la seconda si porteranno via detti Quadri, e per la terza, oltre la perdita de medesimi, pagheranno dieci Scudi di pena da esigersi ed applicarsi come sopra.*

*Di più si proibisce a Facchini, Ciurmaglie, e ad altra sorta di gente il portar Quadri pubblicamente nelle mani scoperti ne altrimenti per farne pubblica mercanzia nelle Piazze e strade della Città, come se fosse cosa vile, e meccanica, siccome tanto ad essi, quanto ai rivenditori l'introdurre Quadri forastieri in Milano per farne mercanzia sotto la pena della perdita d'essi Quadri, e di Scudi venticinque d'applicarsi come sopra per ciascuna volta, quando essi Quadri non siano dapprima riconosciuti, e marcati col sugello dell'Accademia per oviare alle frodi, che per l'avvenire, come pel passato è successo, potessero succedere a pubblico pregiudizio.*

*E perché sono nati di tempo in tempo moltissimi litigi a causa delle stime de Quadri e Sculture non fatte da Periti dell'arte; laonde per evitare que' disordini, che succedono alla giornata, con evidente danno del pubblico, si proibisce assolutamente alii Pattari, Falegnami, rivenditori e ad altre persone, che si spacciano intendenti lo stimare giudizialmente le opere di Pittura, Disegni, o Sculture, e come se fatte non fossero, e di niun valore in caso che se ne ingerissero, che perciò li Giudici di questa Città e Stato dovranno per l'avvenire valersi nelle Cause contenziose, divisioni, Minorità etc. per stimatori idonei delle cose spettanti alla professione di Pittura, Scultura, ed Architettura solamente degli Accademici del disegno come sopra per tale effetto deputati, o collegiati riguardo agl'Architetti, dichiarando, che sia osservato inviolabilmente tale Statuto ed ordine, e che niuno, che non sia Accademico come sopra deputato, o che non sia altro Accademico da ambedue le parti espressamente concordato, possa giudizialmente stimare le opere spettanti alle suddette professioni sotto la pena di Scudi cinquanta per ciascuna volta da esigersi ed applicarsi come sopra oltre l'invalidità della stima.*

*Ed acciochè le opere buone, che sono meritevoli di vivere sempre non siano distrutte, si ordina, e proibisce a qualsivoglia Pittore, Scultore, ed Architetto, e ad altri professori, o non professori, tanto Accademici, quanto non Accademici, che non ardiscano disfare, o ritoccare pitture, o sculture antiche, e moderne pubbliche senza prima d'essere dall'Accademia visitate, sotto pena di Scudi venticinque,*

*comprendendo nelle medesime proibizioni e pene, li scalpellini, scavatori, calcinari, o siano Maestri di muro, Imbiancatori ed altri trasgressori del presente ordine, li quali s'intendino tenuti alla pena di sopra come se fosse stata loro personalmente intimata.*

*Si proibisce espressamente a ciascuno Maestro di Pittura il tenere alle loro Scuole non più di due scolari ad apprendere l'arte, e ciò per togliere que' disordini, e quelle defformità si obrobriose alla virtù, che la rendano vile; mentre si vede perdersi da molti la loro fresca età in questo studio senza profitto alcuno, defraudando la speranza de' poveri parenti, che poscia, dalla necessità costretti, si scorge da tanti scolari cambiare l'esercizio di virtù sì nobile in altri vilissimi in disdoro, e vilipendio di essa; laonde in avvenire il rimedio sarà, che dovranno tali scolari essere dapprima riconosciuti dall'Accademia, e ritrovatigli idonei circa li buoni costumi, ed in comoda, o almeno in mezzana fortuna, per potersi mantenere ne studj per tutto quel tempo, che dalla medesima Accademia sarà stimato convenirsi, si concederà loro licenza di potersi esercitare in sì bell'arte, ed in caso d'innobedienza saranno li Maestri multati secondo parerà convenirsi all'arbitrio della stessa Accademia colla partecipazione dell'Illustrissimo Sig.' Protettore.*

*Qualsisia professore di quelle arti, che sono dipendenti dal disegno, come Miniatore, Ricamatore, Indoratore, Pittore di targhe, fogliami, e chiariscuri, Scultore in legno, e Intagliatore in rame, non potrà, ne dovrà esercitare la sua arte con vendere ed aprire Bottega, se prima non sarà esaminato, ed approvato dell'Accademia; al qual effetto saranno deputati due Esaminatori della medesima arte per intendere dell'abilità, e sufficienza di chi farà istanza per esercitare simili esercizi, e ciò ad effetto, che si debbano prestare al pubblico opere se non ottime, almeno sufficienti riguardo al comune beneficio.*

*E perché si è veduto, e tuttavia si vede dall'esperienza, che stante la mala qualità de' colori, e delle imprimiture che si vendono da colorari nascere grandissimo pregiudizio al pubblico, perché le pitture in brieve perdono la loro vivacità, e diventano molto diverse da quel di prima; perciò saranno soggette le Botteghe d'essi colorari alla visita delle loro tele, e colori, che si usano per dipingere dalli delegati a tal fine dall'Accademia; e dovranno essere soggetti agli Ordini, e pesi stabiliti dalla medesima.*

*Qualsivoglia Professore tanto di pittura, scultura, od altro, dipendente dal disegno, non ardirà intromettersi ne por mano nelle opere da altri incominciate, che ancor vivono, senza la licenza del medesimo Autore, sotto pena di Scudi venticinque per ciascuna volta da esigersi, ed applicarsi come sopra, oltre il dover risarcire il danno a chi prima ne diede principio, lo che sarà liquidato dall'Accademia, e suoi delegati. Che se poi l'opera cominciata restasse impedita per mero capriccio, o interesse dell'Autore, e che negasse ad altri il consenso di perfezionarla, in tal caso basterà al sostituto aver licenza dal Principe dell'Accademia per non incorrere in alcuna pena.*

*Di più ancora se alcuno de' suddetti professori tanto Accademici, che Aggregati, ed altri subentrerà in qualche lavoro, già patteggiato da altro professore per meno prezzo, non potendo poi con esso condurre l'opera a perfezione in disonore della professione e danno del prossimo, pagherà venticinque scudi di pena da esigersi, ed applicarsi come sopra, non essendo il dovere di mendicare i lavori, e strapazzare le opere in danno di chi le ha ordinate.*

*Ed essendo ancora troppo di pregiudizio al pubblico, che ogni in-nesperto muratore voglia fare da Capo Mastro con prendere assonti di regolare fabbriche, ed anche di loro invenzione così sproporzionata al buon ordine dell'Architettura benché sieno cose de' privati, del che ne succede, che non intendendo li disegni gli vengono dati dagli Architetti, vogliono poi aggiungere in quelli, o sminuire gli ornamenti, e proporzioni con grave studio dissegnate dall'Autore, li quali posti in opera sono tacciati da chi li vede con sommo disdoro dell'Architetto, che ne diede un ben pesato disegno, e non sapendo questi poi anche la maniera di porli in opera, si sono più volte osservati cadere a terra nel terminarli con sommo pregiudizio di chi li fa erigere, a' quali hanno fatto credere essere sufficienti, e non avendo questa sorta*

*di gente il modo di poterli rifare a loro spese, sono obbligati li Padroni di nuovamente soccombere alla spesa di una mala proporzionata fabbrica.*

*Perciò stabilisce l'Accademia, che niuno possa adimandarsi Capo Mastro se non sarà esaminato ed approvato da due Architetti Accademici, li quali prenderanno ancora due Capi Mastri di già approvati per esaminarli sopra ciò che s'appartiene per la pratica loro, e conosciuti sufficienti ad esercire la loro carica saranno tenuti stare al risarcimento di tutti li mancamenti anche de' loro subalterni nelle fabri-che ed opere, che da medemi si faranno.*

*E volendo noi, che gli accennati Statuti ed Ordini sieno irremissibilmente adempiti, ed osservati, dichiariamo che li trasgressori de' medesimi, oltre le pene espresse in detti Statuti, ed Ordini, incorreranno altresì in altre maggiori ad arbitrio nostro.*

*Ed affinché non possi da alcuno allegarsi ignoranza, ordiniamo che la presente sia pubblicata in tutte le Città e luoghi di questo Stato.*

*Il Principe Lobkovitz*

## Repubblica Veneta

Venezia fu la città nella quale si assisté all'emanazione di una serie dei più importanti provvedimenti di tutela delle opere d'arte. La tutela, principalmente verso le pitture, era esercitata dagli inquisitori di stato che nominavano un ispettore come Commissario Generale delle Belle Arti. Infatti con l'istituzione di organismi tecnico-consultivi e con l'ulteriore supporto di un esperto conoscitore d'arte come Anton Maria Zanetti, incaricato di effettuare un censimento delle opere d'arte contenute in chiese e altri edifici, si raggiunse l'esempio di tutela più simile a quello attuale. Il catalogo redatto da Zanetti, che aveva valore di atto pubblico, veniva consegnato ai proprietari o ai detentori degli edifici nei quali i beni erano conservati i quali ne diventavano diretti responsabili in caso di perdita. Il catalogo tutelava inoltre i beni dalla vendita e dalla scarsa conservazione, nonché garantiva la sorveglianza sui restauri che dovevano essere svolti sulle opere d'arte. Zanetti, il quale tra le altre cose era ampiamente remunerato per ovviare a comportamenti scorretti, doveva redarre il catalogo di Venezia, delle isole e infine della terraferma. Alla morte di Zanetti il suo ruolo venne ricoperto dal nuovo nominato Mengardi, che vista l'impossibilità di redarre un catalogo in tempi stretti delegò i proprietari dei beni di redarre una lista da inviare alle autorità di controllo.

### ECCELSO CONSIGLIO DEI X

Venezia, 20 Aprile 1773.

*Vanno l'uno all'altro succedendo a merito delli studj, e delle zelanti sollecitudini degl'Inquisitori di Stato quei vantaggi che sono promossi nello scoprimento delli disordini dall'applicazione de rimedj.*

*Presenti all'osservazioni loro quelli che derivati sono dall'irregolarità con che vengono custoditi li quadri più insigni opere di celebri autori esistenti nelle chiese, scuole, monasteri ed altri luoghi della città e dell'isole circonvicine, prestano questi ben degno argomento alla comunicata ora letta, che con distinta considerazione si accoglie e si aggradisce; Nella quale viene ad evidenza dimostrata la necessità d'un pronto e valido provvedimento, che assicuri la preservazione e manutenzione d'un così raro e pregevole ornamento della Dominante, che attrae l'amirazione de Forestieri. Cogliere volendosi però dalli maturi consigli loro frutto corrispondente all'importanza degli oggetti, mentre si approva che formato si sia l'indicato catalogo in cui a luogo per luogo stanno descritti li quadri medesimi, trova questo Consiglio di stabilire che in quel modo e con quei mezzi che saranno creduti opportuni debbano esser consegnati alii rispettivi superiori, parrochi, guardiani e direttori, coll'obbligo a medesimi della responsabilità, proibendo loro di farne sotto qualsiasi titolo cambiamento, alienazione e vendita, ed aggiungendo quel più che per il buon ordine e disciplina della materia convenisse. E perché vi si accoppiano quelle più vigorose determinazioni che da mano autorevole procedono, e che si comprendono necessarie, onde assicurarne l'esecuzione, restando raccomandato all'impegno degl'Inquisitori eli Stato l'affare, sarà merito loro il disporre gl'ordini conferenti e destinarvi una qualche ispezione di approvato conoscitore con quelle commissioni che occorressero e con quelle disposizioni insieme che vagliano a vieppiù animarlo all'adempimento de' propri doveri etc.*

*Excelsi Comiln X<sup>m</sup> Secretarius Joannes Zon*

INQUISITORI DI STATO

Venezia, 31 Luglio 1773.

*Conoscendo la maturità del Consiglio X importante e necessario il togliere quella scandalosa facilità con cui furono arbitrariamente asportati e venduti anche a stranieri compratori dell' migliori e più insigni quadri esistenti nelle Chiese, Scole e Monasteri della Dominante e dell'isole circonvicine, nell'atto di prescrivere con il decreto 20 aprile decorso varie salutari previdenze al suespresso oggetto tendenti, trovò di rimettere agl'Inquisitori di Stato l'affare, raccomandando al zelo loro il disporre quelle maggiori avvertenze e cautele che vieppiù assicurassero la preservazione di un tanto raro e pregevole ornamento alla Città. E siccome fu in essa deliberazione stabilita la massima di destinare un generale Ispettore, il quale dovesse aver cura dell'esecuzione, così le prime applicazioni del Tribunale rivolte furono a rinvenire persona, che fornita delle qualità necessarie, atta fosse a ben servire in tale incombenza. Gettato però l'occhio sopra Antonio Zanetti noto per la probità sua, e per la perizia e cognizione che possiede nel disegno, di cui ha date prove anche nel libro da lui composto della Veneziana Pittura, cadde sopra di esso la scelta colle seguenti commissioni.*

*Formato avendo egli in obbedienza al comando ingiuntogli un catalogo di tutti quei quadri che sono opera di celebri e rinomati autori, e tratta dal medesimo una nota a luogo per luogo di dette pitture, sta a carico dell'Ispettore il farne la consegna alii rispettivi Superiori, Parrochi, Direttori e Guardiani delle Chiese, Scole e Monasterj, non compresi quelli che sono eli juspatronato di Sua Ser.<sup>ta</sup> e delli NN. UU. Procuratori di S. Marco, con debito tanto agli attuali che alii successori di custodirli, conservarli e di rendersi risponsabili di qualunque asporto o mancanza succedesse, dovendo essi rilasciare all'Ispettore corrispondente ricevuta ed obbligazione giusta la formula esistente presso il Tribunale, che a questo fine si è fatta stampare. Indi resi da lui consapevoli li detti Parrochi, Direttori e Superiori della pubblica volontà che loro risolutamente inibisce qualsiasi vendita o asporto dei quadri consegnati, sarà debito dell'Ispettore il riconoscerne di tempo in tempo se l'esecuzione corrisponda in ogni parte e dovere, o se per avventura fosse tentata o introdotta novità alcuna o disposizione contraria alla mente pubblica; osservar pure dovendo se per la situazione ove sta posto il quadro o per trascuraggine di chi è risponsabile della custodia, o per altra causa attrovasse alcuno eli essi nel pericolo di guastarsi e perire. Doverà esso semprecchè occorresse o eli accomodare alcun quadro o di restaurare il luogo ove è collocato, rilevarne il bisogno e riferirlo al Tribunale per averne il permesso, dietro il quale sarà cura sua che ciò sia fatto nel miglior modo soprintendenelo all'operazione ed avvertendo che sia questa appoggiata a persona capace di ben eseguirla. Dello stesso modo e colla medesima avvertenza e metodo, averà l'Ispettore a dirigersi ed estendere le sue osservazioni anche rispetto a quelle pitture che esistono nelle Chiese e Monasteri dell'isole circonvicine presentando il catalogo loro, e facendone colla stessa risponsabilità a' Superiori la consegna. E perché sommamente importa l'aver di tempo in tempo esatte informazioni dell'esecuzione e degl'effetti, doverà esso Ispettore rassegnare a SS. EE. ogni semestre esatta relazione delle osservazioni che averà praticate, e degli abusi e disordini che scoprisse, suggerendo secondo li casi quell'ulteriori provvedimenti che convenissero, ed adempiendo quelle commissioni che in seguito le fossero dal Tribunale aggiunte per la migliore e buona direzione di questo affare, anche rispetto alla Terraferma.*

*Ciò disposto volendo poi l'equità del Consiglio X che retribuito adeguatamele sia il servizio di detto Ispettore affine anche di vieppiù animarlo all'esatto adempimento di sue incombenze, sono venute SS. EE. in deliberazione di stabilire ed assegnare al medesimo ducati effettivi centovinti all'anno, la metà de' quali averà ad essergli corrisposta nel mese di marzo, e l'altra in settembre, al momento che verrà da lui presentata la commessagli relazione. Non lasciandosi infine senza riflesso il merito che egli si conciliò nell'aver somministrati lumi e notizie le quali han dato argomento a così provvide ed utili deliberazioni, dirette a troncare il*

*progresso agl'enunciati disordini, trovò di giustizia il Tribunale l'accordare al medesimo per una volta tanto ducati cento effettivi in ben dovuta retribuzione all'opera sua, et alii studj con indefessa fatica lodevolmente prestati. Di che ordinarono SS. EE. che sia fatta nota a lume de' successori.*

*Flaminio Corner Inquisitor Piero Barbarigo Inquisitor*

*Zuanne Minotto Inquisitor*

*Venezia, 27 Novembre 1778.*

*Mancato di vita ne' giorni scorsi Antonio Zanetti in cui si univano probità esperienza e molta cognizione nel disegno e pittura come dalFannot. 31 Luglio 1773 rimase colla morte sua vacante il posto al quale era stato prescelto d'Ispettore sopra li Quadri delli più insigni e rinomati Pittori esistenti nelle Chiese, Scuole, Conventi e Monasteri della Dominante e delle Isole circonvicine. Quanto però fu provida ed utile l'instituzione di questa carica in vista all'importantissimi contemplati oggetti tanto necessaria rendendosi la sostituzione al defunto Zanetti di persona egualmente idonea e capace a ben sostenerla si sono SS. EE. dopo prese le più accurate informazioni sopra il degno e riputato Professore Gio. Battista Mengardi fornito di ottime qualità e di tutte quelle condizioni che erano a desiderarsi destinandolo a quelle incombenze che venivano dal Zanetti esercitate. Fatto a lui tenere il catalogo formato da esso suo Precessore in cui sono descritti a luogo per luogo tutti li Quadri che sono opera di celebri autori e tratta dal medesimo la nota di detti Quadri che furono allora consegnati alii rispettivi Superiori Parecchi Guardiani eccettuate le Chiese e Conventi che sono di juspatronato di Sua Serenità o de' NN. UU. Procuratori di S. Marco. Portandosi immediatamente a visitare tutti li Quadri descritti farà un esatto confronto per assicurarsi se tutti presentemente esistono senza la minima mancanza e renderà conto nella prima relazione, che doverà da qui a sei mesi presentare, se l'esistenza tanto per qualità che per numero sia a dovere. Confermerà ad essi Parocchi Superiori e Guardiani il debito di conservarli e custodirli per dover d'ogni arbitrio disordine e difetto render conto: al predetto fine sono stati loro consegnati giusta le rispettive ricevute ed obbligazioni presentate invigilando esso Ispettore per scoprire se tentato fosse o succedesse alcun asporto alienazione ovvero ommissione per riferirlo al Tribunale per il dovuto compenso, sarà obbligo di detto Ispettore il tenersi attento per conoscere se tutti li Quadri suddetti*

*sieno ben tenuti e custoditi o se alcuno ve ne fosse o per trascuraggine di chi incombe o per accidentale motivo in pericolo di guastarsi nel qual caso riferendolo indicherà se fosse necessario un qualche ristau-ro e provvedimento e quale, per dover avutone dal Tribunale il permesso scegliere e destinare persona capace per tal lavoro che occorresse, il quale farà egli eseguire a perfezione e senza pregiudizio alcuno di quella opera. E perché importa avere esatta informazione dell'esecuzione doverà perciò l'Ispettore rassegnare a SS, EE. di sei in sei mesi in sua relazione le osservazioni che averà fatte, li disordini che scoprisse e il bisogno che vi fosse, suggerendo secondo l'esiggenze quelle providenze che credesse d'aggiugnere, e prestandosi a.tut-tociò che dal Tribunale le fosse nel proposito comandato anche rispetto alla Terra Ferma. Averà egli per tali sue incombenze lo stesso assegnamento che aveva il Zanetti di ducati 120 centoventi valuta corrente all'anno da esiggerli ogni semestre posticipati all'occasione che presenterà l'indicata sua relazione. Il che resta annotato a lume de' successori e per la sua esecuzione.*

*Gerolamo Zustinian Inquisitor*

*Giulio Correr Inquisitor*

*Girolamo Die do Inquisitor*

Venezia, 23 Aprile 1796.

*Cessato avendo di vivere recentemente Gio. Battista Mengardi, rimase vacante l'ispezione sopra li Quadri delli Pittori più insigni esistenti nelle Chiese, Scuole, Conventi e Monasteri della Dominante ed Isole circonvicine, alla quale fu destinato, come nella annotazione 27 Novembre 1778.*

*Continuando però a reputarsi provida ed utile questa istituzione, e volendosi provedervi di persona idonea, e capace, dopo prese le più accurate notizie sopra li talenti, l'esperienza, e la probità di Francesco Maggiotto Pittore Accademico, il Tribunale ha deliberato di destinarlo a quelle incombenze che il defonto Mengardi ha esercitate.*

*Fatte a lui tenere il Catalogo formato dal fu benemerito Antonio Zanetti, e tratta avendo egli da quello, e dalle Carte posteriori che gli si fecero patimenti consegnare, la nota di tutti i Quadri, che furono allora consegnati alii rispettivi Superiori, Parrochi, Guardiani, eccettuate le Chiese, e Conventi che sono di Juspatronato eli Sua Serenità, o di NN. UU. Procuratori di San Marco.*

*Portandosi immediatamente a visitare tutti li Quadri descritti, farà un esatto confronto per assicurarsi, se tutti presentemente esistono, senza mancanze, e renderà conto nella prima relazione che doverà da qui a sei mesi presentare, se l'esistenza, tanto per qualità, che per numero, sia a dovere.*

*Confermerà ad essi Parrochi, Superiori, e Guardiani, il debito di conservarli, e custodirli, per dover d'ogni arbitrio, disordine, e difetto, render conto, al qual fine sono stati loro consegnati giusta le rispettive ricevute, ed obbligazioni presentate, invigilando esso Inspettore, per scoprire, se tentato fosse, o succedesse alcun asporto, alienazione, ovvero omissione, per riferirlo al Tribunale per il dovuto compenso.*

*Sarà obbligo di detto Inspettore il tenersi attento per conoscere, se tutti li Quadri sudetti sieno ben tenuti e custoditi, e se alcuno ve ne fosse o per trascuraggine di chi incombe, o per accidentale motivo, in pericolo di guastarsi, nel qual caso, riferendolo, indicherà se fosse necessario un qualche ristauero e provvedimento, e quale; per dovere (avutone dal Tribunale il permesso) scegliere, e destinare persona capace per tal lavoro che occorresse, il quale egli farà eseguire a perfezione, e senza recar alcun pregiudizio opera.*

*E perché importa avere esatta informazione dell'esecuzione, doverà perciò Inspettore rassegnare a SS. EE. di sei in sei mesi in sua relazione, le osservazioni che averà fatte, li disordini che scoprisse, ed il bisogno che vi fosse, suggerendo, secondo l'esigenze, quelle providenze che credesse d'aggiugnere, e prestandosi a tutto ciò che dal Tribunale le fosse nel proposito comandato, anche rispetto alla Terra Ferma. Averà egli per tali sue incombenze lo stesso assegnamento che aveva il Mengardi di Ducati centoventi Valuta Corrente all'anno, da esigersi ogni semestre posticipati, all'occasione che presenterà la prima, e le successive sue relazioni.*

*E ciò resta annotato a lume de' successori, e per la sua esecuzione.*

*Luanne Zusto Inquisitor di Stato  
Giacomo Boldu Inquisitor di Stato  
Francesco Lippomano Inquisitor di Stato*

#### ECCELSO CONSIGLIO DEI X

Venezia, 23 Luglio 1791.

*Per l'ora letta comunicata, che con distinta considerazione si accoglie, risultano ben chiari e dimostrati a questo Consiglio gli utili esercizi di cura e di vigilanza, che gli Inquisitori di Stato in mezzo alle più gravi ed importanti applicazioni non intermettono di prestare, per patrio zelo e decoro, anche all'argomento delle insigni Pitture di rinomati Professori, che adornano le Chiese, Monasteri, ed altri pubblici Luoghi della Dominante al loro Tribunal raccomandato colle Deliberazioni 20 Aprile 1773 al Pessenzial oggetto di preservarle da rei trafughi,*

*ed arbitrarie alienazioni ad esteri compratori. Degnamente impegnando le loro sollecitudini li conosciuti perniciosi effetti cagionati dalle ingiurie del tempo, a' quali soggiacciono alcune delle più celebri di quest'opere, ed il prossimo pericolo, in cui sono esposte d'irreparabile perdita, qualor non vi si presti un pronto rimedio, si rimarcano le zelanti insinuazioni praticate, affine d'impedirne il minacciato inconveniente verso dei particolari proprietari, e elei Direttori delle Comunità che le possiedono, per condurli ad intraprenderne a loro spese gli opportuni restauri, non riuscite però, fuorché presso d'alcune poche, attesa la riconosciuta povertà, ed impotenza della maggior parte delle medesime. Penetrato però questo Consiglio dall'esposto abbandono, e pubblico danno, e dall'equivalente deperimento, non contemplato dalle surriferite deliberazioni, al quale ogni giorno più si accostano gli unici, e preziosi Quadri descritti nelle accompagnate Note, i quali fra il numero degli altri molti pregiudicati di minor merito, esigono li presidj della pubblica tutela e provvidenza; e riflettendo alla cura che ne hanno l'estere Nazioni, le quali ammirando simili preziose opere ne fanno a caro prezzo raccolta, e gelosa custodia in pubbliche Gallerie a maggior splendore, e ornamento delle Capitali, reputa opportuno di far pervenire alla cognizione dei Savi del Collegio i lumi e note surriferite, ricercandoli a divenire col Senato a quelle deliberazioni che sul proposito saranno riputate dalla loro prudenza.*

*Excelsi Consilii Decum Secretante Joseph Gradenico*



## Province Meridionali

La normativa di tutela che venne prodotta nel regno borbonico nacque in epoca illuminista e seguì nelle linee generali quella prodotta dallo Stato della Chiesa.

Molta attenzione si ebbe verso gli oggetti d'arte rinvenuti a seguito di scavi archeologici illegali e verso quegli oggetti sacri di arredo di Chiese e luoghi sacri per i quali si impose l'inalienabilità e l'immovibilità senza una precisa autorizzazione.

Motivo fondamentale della nascita della normativa è un'incontrollata esportazione di opere avvenuta nel passato che impoverì pesantemente il "patrimonio" locale.

Volendo arrestare questo fenomeno con una normativa ineccepibile e rispettabile, il legislatore estrapolò dalle leggi romane i criteri che riteneva migliori per la tutela, confermando pene corporali e pecuniarie molto severe a tutti i trasgressori.

Come visto anche per la normativa fiorentina e veneziana, anche in questo bando, scritto sottoforma di lettera, si enunciava la volontà del "Signore" illuminato che voleva porre rimedio ad un "abuso" o ad un "malcostume".

Nel caso del bando del 16 ottobre 1755 "*Bando da parte di Sua Maestà, e del Suo Tribunale della Regia Camera della Summaria*" il Re rimetteva all'attenzione del tribunale della camera Summaria la necessità di creare una norma a tutela delle opere commerciate abusivamente.

Le opere tutelate dovevano essere le antichità prodotte in epoca greca e romana poiché erano quelle maggiormente ricercate nel commercio a seguito di un collezionismo d'élite molto sviluppato. Il Re aveva la consapevolezza che le opere di maggior pregio erano già state esportate causando una penuria di oggetti in loco, ma implicitamente con questa affermazione intendeva denunciare un furto alle casse del regno. Sottolineava in maniera marcata come l'esportazione dei beni provocasse arricchimento culturale di luoghi "stranieri" impoverendo in tal modo la cultura locale.

Nel bando, scritto sottoforma di epistola, si evidenziava come gli altri paesi dessero importanza alla tutela delle proprie opere. L'introduzione delle pene, molto severe, confermava l'importanza che il bando intendeva dare alle opere. Le pene che comprendevano quelle corporali per gli "ignobili" o quelle di relegazione per i "nobili", erano da applicare anche se il reato non è stato ancora compiuto. Nella norma si offriva come esempio il caso delle opere già imbarcate, in prossimità dei porti o dell'estraente in prossimità del confine del regno con le opere senza aver pagato le tasse dovute. Infatti non tutto era non esportabile, ma la norma voleva tutelare le opere di eccellenza e i beni di grande pregio. A questo scopo venne nominato un addetto che controllasse i beni e rilasciasse le licenze di esportazione.

In una seconda norma, a integrazione della prima, venne poi sottolineata l'importanza della legge precedente, aggiungendo però una tassa per chi avesse ottenuto l'autorizzazione a eseguire scavi archeologici. Si aggiunge altresì la tutela verso i metalli e pietre grezzi da lavorare.

*BANDO  
DA PARTE DI SUA MAESTÀ, E DEL SUO TRIBUNALE DELLA REGIA CAMERA  
DELLA SUMMARIA*

*Prammatica LVII*

*La Maestà del Re Nostro Signore si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio, spedito per Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, in data 24 Luglio del corrente anno del tenor seguente, cioè:*

*Le Provincie, onde questo Regno di Napoli è composto, essendo nei tempi antichi abitate da' Greci, e da' Romani, che allettati dalla fertilità, ed amenità del suolo, e dell'aria ne fecero le loro maggiori delizie; hanno in ogni tempo somministrato in grandissima copia de' rari monumenti d'antichità agli uomini di quella studiosi, di statue, di tavole, di medaglie, di vasi, e d'istrumenti o per sacrifici, o per sepolcri, o*

*per altri usi della vita, o di marmi, o di terra, o di metalli. Ma perché niuna cura e diligenza è stata per l'addietro usata in raccogliarli, e custodirli, tutto ciò che di più pregevole è stato dissotterrato, s'è dal Regno estratto, onde il medesimo ne è ora assai povero, dove altri Stranieri de' lontani Paesi se ne sono arricchiti, e ne fanno i loro maggiori ornamenti, grandissimi profitti traendone, e per intelligenza dell'antichità, e per rischiaramento dell'Istoria, e della Cronologia, e per perfezione di molte Arti. Il Re Nostro Signore tutto ciò nella sua mente con rammarico rivolgendo, e considerando, che negli Stati più culti dell'Europa l'estrazione di sì fatte reliquie d'antichità, senza espressa licenza de' Sovrani è stata vietata, e la loro proibizione osservata esattamente; ha deliberato a si fatto male si ponghi una volta rimedio, acciò questo Regno non vada sempre più impoverendosi di ciò che abbonda, per farsene abbondanti l'altre Provincie di Europa, che ne sono povere da loro stesse. A questo effetto mi ha comandato, che in suo Real Nome ordini, come fo, al Tribunale della Regia Camera, che publichi Bando, che in ogni futuro tempo dovrà valere, così in questa Città, come per le Provincie, che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione che sia, ardisca da ora in avanti estrarre, o fare estrarre o per mare, o per terra, dalle Provincie del Regno per Paesi esteri, qualunque monumento antico, cioè di statue, o grandi o piccole che sieno, di tavole, in cui caratteri sieno incisi, di medaglie, di vasi, d'istrumenti, ed ogni altra cosa antica, o sia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o d'ogni altro metallo, senza che preceda l'espressa licenza di S.M.; e ciò sotto la pena della perdita della roba che s'estrae, e di anni tre di galera per gl'Ignobili, e d'anni tre di relegazione per li Nobili, e sotto la medesima proibizione d'estrazione, e pene, siano comprese le pitture antiche, o in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri. Comanda altresì la M. S., che intorno alla maniera di procedere contra i Contrawegnenti, pruova del delitto, e quando il medesimo s'intenda consumato, dovranno avere luogo le precedenti Leggi, colle quali l'estrazione è stata proibita, dichiarando in oltre che si avrà per consumato il delitto per mare, non solo quando le robe suddette si troveranno già imbarcate, ma anche allorché si saranno ritrovate vicino le marine, i luoghi d'imbarco, in atto che si trasportano per imbarcarsi; E per terra, allorché l'Estraente sarà ritrovato vicino i confini, o avrà voltate le spalle alle Regie Casse, in cammini, ed in circostanze tali, per cui verisimilmente si debba credere che le robe erano per estraersi dal Regno. Ma come non intende S. M. che all'in tutto, e generalmente l'estrazione suddetta sia proibita, ma solo di quello che, o per eccellenza di lavoro, ed artificio, o per altra rarità merita esser tenuto in pregio; a quest'effetto comanda, che la Camera destini persona, o persone dotate non solo di bastante perizia in si fatte cose, ma anche d'integrità, e rettitudine, affinché se taluno desiderasse licenza per l'estrazione d'alcune delle suddette reliquie d'antichità, o di pitture, possa farle riconoscere dalla Persona a ciò deputata; e quando ella giudichi non contenere pregio tale, onde meritino esser tenute care, e non dannoso estrarre, faccia certificato di potersene l'estrazione permettere, affinché quello producendosi in questa Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, se ne possa dalla M. S. concedere la licenza, senza della quale qualunque estrazione come criminosa sarà punita. Partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima per intelligenza della Regia Camera, affinché la medesima ne faccia subito pubblicare il Bando corrispondente, ed invigili poi per l'esatta osservanza del medesimo, procedendo contro de' Tragressori all'esecuzione delle pene - Napoli li 24 Luglio 1755 - El Marques de Squillaci.*

*Quale preinserto Biglietto lettosì dall'infrascritto Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Regia Camera, e Commissario, fu il medesimo rimesso all'Illustre Marchese Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, da chi in vista del medesimo preinserto Biglietto si fece la seguente istanza del tenore videlicet - Die 28 mensis Julii 1755. Fiscus instat exequi Regale Rescriptum, et emanari Ban-num cum insertione ejusdem, salvis etc.*

*E preposti il tutto in questa medesima Regia Camera dal riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D, Vincenzo Natoli Presidente Decano, e*

*Commissario, ne fu dalla medesima a sua relazione con Decreto del suddetto di 28 Luglio ordinato, di eseguirsi detti Regali ordini giusta l'istanza del Regio Fisco, e farsi Consulta a S. M. per la destinazione delle persone, a tenore dell'appuntamento d'essa Regia Camera, nel quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio, stimava questo Tribunale, che per la ricognizione delle medaglie, statue, tavole, dove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento di antichità, o sia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, si destinasse il Reverendo D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di questa Città, uomo dotato non solamente di somma perizia in sì fatte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi delle Pitture antiche, o sieno in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri, si destinasse il Magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero e probo, affinché qualora la Maestà del Re Nostro Signore, si degnava approvare la destinazione di tali persone, s'avesse potuto poi da questa Regia Camera procedere all'emanazione del Bando, ed al di più che si conviene per esecuzione de' suddetti cannati Sovrani Ordini. E fattasi da questa predetta Regia Camera la divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì, con Dispaccio spedito per detta Segreteria in data de' 27 Agosto corrente anno, approvare la destinazione proposta da questo Tribunale del suddetto Reverendo Canonico D. Alessio Simmaco Mazzocchi, e del suddetto Magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di Sua Maestà, ciascuno per riconoscere rispettivamente i generi di roba distinti nel citato appuntamento di questa Regia Camera, con che però la ricognizione delle statue debbasi incaricare, ed appoggiare al Magnifico D. Giuseppe Canart Statuario di S. M. uomo assai meritevole, così per la probità, come per l'espertezza grande in simili materie; e nelTistesso tempo si è benignata S. M. nuovamente incaricare a questa Regia Camera la pubblicazione del corrispondente Bando, a tenore dell'espressalo Sovrano Dispaccio de' 24 Luglio di questo corrente anno.*

*Per tanto, affinché questa Regal Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, né si possa allegar causa d'ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi nei luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, s'ordina e comanda, che niuna Persona di qualunque grado, o condizione si sia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, ciascuno dei generi di sopra enunciati, senza espressa licenza di S. M., sotto la pena della perdita della roba, e di anni tre di galea per gl'Ignobili, e di relegazione per li Nobili, a rispetto di tutti gli enunciati generi de monumenti d'antichità espressati in detto Regal Dispaccio.*

*Publicetis et referatis. Datum Neap. ex Regia Camera Summariae die 25 mensis Septembris 1755.*

*Balthaxar Citus M. C. L.  
Vincentius Natoli - Natalis de Amato Mag. Ad.  
Carolus Pagano Act.*

*Pubblicata a dì 16 Ottobre 1755.*

**BANDO  
DA PARTE DI SUA MAESTÀ, E DEL SUO TRIBUNALE DELLA REGIA CAMERA  
DELLA SUMMARIA**

**Prammatica LVIII**

*La Maestà del Re N. S. si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio, spedito per la Segreteria di Stato, di Azienda, Guerra, Commercio, e Marina, in data de' 24 Luglio del corrente anno, qual è del tenor seguente videlicet.*

*Con varie leggi in diversi tempi pubblicate, è stata proibita da questo Regno l'estrazione dell'oro, e dell'argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, senza espressa licenza del Governo. Ultimamente la Maestà del Re N. S. ha voluto, che senza sua licenza fosse anche proibita l'estrazione di tutte le Reliquie d'antichità, o di statue, o di medaglie, o d'istrumenti, o di vasi, o di tavole, in cui caratteri sieno incisi, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di altro metallo, ed anche di pitture antiche in tele, e tavole, di legno, di rame, o di argento, o tagliate da muri. Confermando la Maestà Sua la suddetta proibizione sotto le pene già dichiarate, e stabilite, Ordina ancora, che non si possano dal Regno estrarre, senza licenza della Regia Camera, pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno; e che coloro, che ardissero contravvenire a questa proibizione, o estraendole, o facendole per altri estrarre, incorrano alla pena, e della perdita della roba, e di un anno di galea se Ignobili, e di un anno di relegazione, se Nobili. Dichiarò altresì la Maestà Sua, che nel caso che taluno ottenesse espressa licenza per l'estrazione, non si possa, sotto le pene stabilite, la medesima eseguire, se non pagandosi prima un conveniente diritto di tratta, che si stabilisce nella maniera seguente. Per le pietre il tre per cento, secondo la stima, che dovrà farsene dalla Persona perita, che sarà destinata a questo effetto dal Tribunale della Camera. Per l'antichità, e pitture antiche, il sei per cento, anche secondo la stima da farsene dalle Persone perite, da destinarsi similmente dalla stessa Regia Camera. Per l'argento lavorato, o in verga, o in massa, carlini quindici ad oncia. Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza del Tribunale della Regia Camera, ed affinché la medesima ne faccia publicar Bando, da valere in ogni futuro tempo, così in questa città, come nelle Provincie del Regno, ed invigili all'osservanza, procedendo all'esecuzione delle pene contro i trasgressori. Palazzo li 24 Luglio 1755 - El Marques de Squillaci.*

*Signor Marchese Cito - Die 28 mensis Julii 1755. Domino Natoli - Citus M. C. L.*

*Quale preinserto Biglietto lettosì dall'infrascritto Illustre Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Real Camera, e Commissario, fu quello rimesso all'Illustre Marchese, Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, da chi in vista del medesimo si fece la seguente istanza del tenor videlicet - Die 28 Julii 1755. Fiscus instat emanari banna cum insertione Regalis ordinis; salvis etc.*

*E propostosi il tutto in questa medesima Regia Camera dal riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D. Vincenzo Natoli Presidente Decano Commissario, ne fu dalla stessa a sua relazione sotto il suddetto dì 28 Luglio ordinato decreto, di eseguirsi detto Real ordine, giusta l'Istanza del Regio Fisco, e farsi Consulta a S. M. per la destinazione delle Persone, a tenore dell'appuntamento di essa Regia Camera; col quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio stimava il Tribunale, che per la ricognizione, e stima delle medaglie, statue, tavole, ove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento d'antichità, o sia di terra, o sia di marmo, o d'oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, si destinasse il Rev. D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di questa Città, uomo dotato non solamente di somma perizia in sì fatte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi, e stima delle pitture antiche, o sieno in tela, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate*

*da' muri, si destinasse il Magnifico D. Giuseppe Sonito Pittore di S. M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero, e probò: E finalmente per la ricognizione, e stima de' marmi, e pietre lavorate, delle miniere di questo Regno, si destinasse il Magnifico D. Giuseppe Canart Ingegnere, e Statuario di S. M., uomo meritevole per la probità, ed espertezza di simili materie, affinché qualora la Maestà del Re N.S. degnata si fosse di approvare la destinazione di tali persone, si fosse potuto poi da questa predetta Regia Camera procedere all'emanazione del Bando, ed al di più, che conveniva per esecuzione del cennato Sovrano Ordine. E fattasi da questa predetta Regia Camera la divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì per detta Segreteria, inviare il seguente altro Dispaccio del tenor videlicet.*

*"El Re se ha dignado aprobar la destinacion, que la Camera ha propuesto en Consulta de 19 del corriente, de D. Alexo Simmaco Mazzocchi Canonigo de la Cathedral de esta Ciudad; D. Joseph Bonito Pintor de Camera de S. M., y D. Joseph Carnat su Estatuario, para reconocer, y opinar Medallas, Estatuas, y toda suerte de antigüedad, de Pintura, Escultura, y Arquitectura; como tambien Marmoles, y Piedras labradas de las Minas de este Reyno, antes de acordarse el Real Permiso para extracion, con que però se ne encargue al mencionado Canart el reconocimiento de Estatuas; y en su consecuencia me manda decir a V. S., que con la Camera haga publicar el correspondiente Bando de prohibicion, a tenor de lo resuelto por S. M. en 24 de Julio proximo pasado; Dios guarde a V. S. muchos anos como desseo - Palacio a 27 de Agosto de 1755 - El Marques de Squillaci - Senor Marques Cito".*

*Per tanto, affinché questa Real Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, né si possa allegare causa d'ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e Regno; si ordina, e comanda, che niuna persona di qualunque grado, o condizione si sia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come sono statue, medaglie, istrumenti, vasi, tavole di quali si sieno caratteri, sieno incise, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliate da' muri, senza espressa licenza di S.M., sotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl'Ignobili, e di relegazione per li Nobili, siccome fu già dichiarato, e stabilito con altro Bando emanato, in vigore di altro Dispaccio, per gli espressati generi d'antichità; E parimente, che nessuno ardisca estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, sotto pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl'Ignobili, e di relegazione a' Nobili; Ed ottenendo la divisata licenza, debba sotto le pene stabilite, pagare i diritti prescritti, e contenuti nel preinserto Rea! Dispaccio, a tenore della ricognizione, e stima che se ne faranno da' prenominati rispettivi periti destinati per detti generi, che occorreranno estraersi. Pub. et Ref. etc. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae. Die 25 mensis Septemb. 1755.*

*Balthaxar Citus M. C. L.*

*Vincentius Natoli - Natulis de Amato Mag. Act.*

*Carolus Pagano Act.*

*Pubblicata a dì 16 Ottobre 1755.*

I testi normativi sono tratti prevalentemente da:

- A. Emiliani, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571-1869*, Roma 1996